

ALLEGATO A

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LR 11 MARZO 2005, n. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" DELLA VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA. DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE DI ADOZIONE N.66 del 22/12/2022 "VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 31/2014"

1. RIFERIMENTI PROCEDURALI

Il presente documento concerne la verifica sulla variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Pavia rispetto alla conformità alle disposizioni della l.r. n. 12/05 "*Legge per il governo del territorio*" e della l.r. n. 31/14 "*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*", con riferimento al rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, e alla compatibilità della stessa variante con gli atti di programmazione e pianificazione regionale. Per le attività di verifica, coordinate dalla DG Territorio e Sistemi Verdi - U.O. Urbanistica e Assetto del territorio, è stato coinvolto il *Gruppo di Lavoro Interdirezionale*, prorogato con D.D.G. n. 14789 del 17/10/22, a seguito dei lavori del quale sono stati raccolti i contributi espressi dalle seguenti Direzioni Generali: Infrastrutture e Opere Pubbliche; Trasporti e Mobilità Sostenibile; Sviluppo Economico; Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; Ambiente e Clima; Sicurezza e Protezione civile; Casa e Housing sociale e, dalla stessa DG Territorio e Sistemi Verdi, dalla U.O. Programmazione Territoriale e paesistica, dalla Struttura Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico e dalla Struttura Paesaggio.

In conformità con quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della l.r. n.12/05, il *GdL Interdirezionale* nell'iter procedurale ha operato in raccordo con la Provincia di Pavia: in videoconferenza si sono svolte, il 29/3/23 una prima riunione di presentazione dei contenuti della variante del PTCP, il 13/6/23 l'incontro conclusivo di valutazione degli esiti della verifica regionale¹.

2. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Premesso che:

- la Provincia di Pavia è dotata di Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente approvato con D.C.P. n. 30 del 23/4/15, oggetto di verifica ai sensi dell'art. 17, l.r. n.12/05 (approvata con D.g.r. n. 2296 del 1/8/14);
- con D.c.r. n. 411 del 19/12/18 è stata approvata l'Integrazione del Piano territoriale regionale (PTR) prevista dalla l.r. n. 31 del 28/11/14²;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, della suddetta l.r. n. 31/14, "Le province e la Città metropolitana di Milano adeguano i rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di

¹ per la Provincia di Pavia erano presenti all'incontro: Arch. Elisabetta Pozzi e Arch. Vincenzo Fontana (Amministrazione provinciale); Ing. Augusto Allegrini, Arch. Luigi Bariani, Arch. Gianluca Perinotto, Dott. Riccardo Vezzani (consulenti per PTCP).

² Il PTR è stato approvato con D.c.r. n. 951 del 19/01/10 e integrato ai sensi della l.r. n. 31 del 28/11/14 con D.c.r. n. 411 del 19/12/18 che ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 11 Serie Avvisi e concorsi del 13/3/19. Il PTR è aggiornato annualmente e l'aggiornamento più recente è stato approvato con D.c.r. n. 2578 del 29/11/22 (pubblicato sul BURL SO n. 50 del 17/12/22).

cui all'articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell'articolo 19 della LR 12/2005 entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR di cui al comma 1”;

la presente variante concerne, specificatamente, l'adeguamento del PTCP agli atti regionali sopra richiamati, così come espresso anche nella *Relazione di variante*. Si rileva, inoltre, che la variante concerne un aggiornamento del PTCP anche in relazione ai seguenti aspetti:

- aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica;
- aggiornamento della rete ecologica provinciale;
- aggiornamento del quadro di riferimento paesaggistico provinciale e della Rete Verde provinciale;
- perequazione territoriale;
- ambiti agricoli strategici;
- mobilità e logistica;
- adeguamento della normativa.

Vista la documentazione costituente la variante al PTCP, elencata nella delibera di consiglio provinciale n.66/2022 in oggetto, comprensiva dei documenti indicati quali “Relazioni specialistiche” (allegati; fascicoli; tabelle; relazioni) e dando atto che il PTCP è costituito dagli elaborati dispositivi così elencati nella *Normativa di attuazione* (art.“I-5. Elaborati costitutivi”):

a) *Relazione generale, e allegata Relazione geologica*

b) *Normativa di attuazione*

c) *Rapporto ambientale, e allegato Studio di incidenza*

d) *Elaborati cartografici,*

si evince che la *Relazione generale* rimane quella vigente e che gli elaborati cartografici (tavole) e la documentazione relativa alle “Relazioni specialistiche”, dettagliata nella suddetta delibera di adozione, risultano essere nuovi e in sostituzione di quelli del PTCP vigente, non più specificati in detto articolo “I-5”.

Come si rileva, con la variante non sono modificate le “*finalità del Piano*” e sono altresì confermati gli obiettivi vigenti elencati all'articolo “I-4. Obiettivi generali e specifici” (dove si legge che “Il quadro completo degli obiettivi specifici, e delle corrispondenze rispetto agli obiettivi generali e alle azioni del piano, è riportato nell'elaborato *Relazione generale*”).

3. ELEMENTI DI VERIFICA REGIONALE: CONFORMITÀ ALLA LR 12/05, RISPETTO DELLA SOGLIA REGIONALE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, COMPATIBILITÀ CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE

Come disciplinato dall'art. 17, comma 7 della l.r.12/05, la verifica sugli atti di pianificazione di livello provinciale riguarda: la conformità alla stessa l.r. n.12/05, il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Si specifica che la verifica regionale si riferisce ai contenuti della variante così come evidenziati nella *Relazione di variante* e rispetto alla documentazione adottata con la D.C.P. n.66 del 22/12/22. Considerato che la *Normativa di attuazione* è un documento vigente del PTCP che viene modificato con la variante e adottato integralmente, la verifica ha interessato il documento nel suo complesso.

Si specifica, altresì, che in relazione a quanto è emerso nell'incontro del 13/6/23 riguardo a due specifici temi oggetto di variante (logistica e perequazione territoriale) si dà atto che la Provincia si è già dotata di appositi criteri (approvati con D.C.P. n.67 del 22/12/22)³ in attuazione del PTCP vigente e che gli stessi, pertanto, non sono stati adottati con la presente variante, non configurandosi come variante al Piano.

3.1 CONFORMITÀ ALLA LR 12/05

Per quanto di competenza della U.O. Urbanistica e Assetto del territorio

In riferimento alla conformità alla l.r. n.12/05, ed in particolare all'art.15 "*Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale*" nonché agli articoli della stessa legge 12/05 modificati dalla l.r. n.18 del 26/11/19 in tema di rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio⁴, si rileva e si osserva nel merito quanto segue, rimandando, per quanto non di competenza della scrivente U.O., alle valutazioni espresse nel presente documento dalle competenti DD.GG./U.O./Strutture in relazione a specifici temi.

Il tema della perequazione territoriale è specifico oggetto di variante e, in particolare, è trattato nella normativa all'art. I-18. "Strumenti per la perequazione territoriale", che risulta revisionato, e nel Fascicolo 3 "Perequazione territoriale PTCP" costituente un nuovo documento del Piano. Premesso che la l.r. n. 12/05 all'art. 15, c. 7bis, dispone che "*Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l'attuazione del PTCP anche finalizzate all'attuazione della perequazione territoriale intercomunale e alla copartecipazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione*", si rileva che la variante conferma i sette ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di azioni di coordinamento già presenti nel vigente PTCP e che di fatto tali ambiti interessano tutta la superficie provinciale (art. I-16 "Ambiti territoriali di area vasta", non oggetto di variante).

Nel citato art. I-18, sono indicate le finalità della perequazione territoriale e indicati gli strumenti, quali il Protocollo d'intesa, gli Accordi di Programma, Convenzioni e Consorzi, ai fini dell'attuazione degli indirizzi del PTCP, della concertazione e della perequazione territoriale.

Considerata anche l'osservazione avanzata a riguardo nella precedente verifica regionale⁵, che sul tema rilevava la mancanza di indicazioni operative contestuali al PTCP e proponeva la definizione di ambiti di estensione più limitata su cui definire le azioni per l'attuazione del Piano e indirizzare meccanismi perequativi, si ritiene che con la variante in questione dette osservazioni non siano state del tutto superate. Nel *Fascicolo 3* (punto 2.3) infatti, vengono sostanzialmente censite "le azioni di programmazione e pianificazione che dovrebbero ricorrere a principi di una perequazione territoriale applicata all'interno del territorio provinciale" potenzialmente riferite a: poli attrattori; insediamenti di portata sovracomunale; progetti strategici o progetti particolari d'ambito; infrastrutture per la mobilità di previsione (nuove o esistenti da potenziare) e/o interventi di compensazione/mitigazione; areali per la

³ D.C.P. n.67/22 "Criteri regolamentari per la perequazione territoriale per insediamenti logistici - linee guida per la valutazione di impatto degli insediamenti di logistica sulla mobilità- criteri generali per la realizzazione di insediamenti logistici ecosostenibili".

⁴ Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali".

⁵ D.g.r. n. 2296 del 1/8/14 richiamata a pag. 1 del presente documento

rigenerazione così come individuati dal PTR. Tali “ambiti” non trovano tuttavia riscontro nella normativa quali “ambiti territoriali” previsti ai sensi dell’all’art. 15, c.7bis e, per tale motivo, si invita l’amministrazione a chiarire le relazioni che legano il *Fascicolo 3* con la disciplina puntualmente riportata nella normativa di Piano, anche operando eventuali appositi richiami (anche alla luce dei criteri provinciali di cui alla D.C.P. n.67/22).

Sempre in tema di perequazione territoriale, considerato che la Provincia intende incentivarne l’utilizzazione (vedi comma 4 dell’art. I-18), si ricorda che l’art 11, c.4, l.r. n.12/05 consente di istituire presso le Province il registro delle cessioni dei diritti edificatori per l’applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali nonché la definizione di criteri omogenei per l’aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali.

Il tema della logistica è un altro specifico oggetto di variante al PTCP.

L’art. I-14 individua tali attività tra gli “Interventi con potenziale rilevanza sovracomunale” e la specifica disciplina è poi dettata dall’art. IV-18 “Insediamenti di logistica”, accompagnato dalla Tavola 1, nella quale sono *localizzate le logistiche esistenti, nel contesto della rete autostradale, stradale primaria e locale, esistente e di previsione*, e dalla “Relazione descrittiva” relativa alla “Relazione specialistica - Aspetti del sistema della mobilità e del governo della logistica”.

Il complesso normativo sopra richiamato (in particolare l’art. IV-18, commi 2, 5 e 6) assume di fatto un carattere prescrittivo circa la localizzazione di tali attività (ancorché tale disciplina di PTCP venga qualificata come “direttiva” e non “prescrittiva”⁶) che appare ulteriormente vincolante rispetto alla disciplina impressa nella legge 12/05 sul tema. Considerato però che l’art. 18 della medesima legge regionale non contempla tali insediamenti tra le previsioni che il PTCP individua con efficacia prevalente e vincolante, si invita l’amministrazione a ricondurre tali disposizioni nei termini di *orientamento, indirizzo e coordinamento* ai sensi della l.r. n.12/05. Come già richiesto trattando il tema della perequazione, si invita a chiarire termini e portata della sopracitata “Relazione descrittiva”, mai richiamata nella normativa.

Nel merito della Rete Ecologica Provinciale si rileva che la stessa è definita in apposita Tavola 3.2 (a/b/c - *Rete ecologica provinciale-REP*) e normata all’art. II-23. “Rete ecologica provinciale”, revisionato in toto, nel quale sono indicati gli obiettivi prioritari, gli ambiti territoriali che compongono la REP e la relativa disciplina, nonché sono fornite indicazioni per la formazione della rete ecologica comunale. L’assunto è che “la REP contestualizza a livello provinciale la Rete Ecologica Regionale (RER) del Piano Territoriale Regionale”. Tra gli ambiti territoriali che compongono la REP, si rileva che gli unici a non essere stati individuati nella tav. 3.2 sono gli ambiti “urbani e periurbani” definiti quali ambiti che saranno “interessati prevalentemente dalle maggiori trasformazioni”, ritenuti pertanto “strategici per un riequilibrio ecologico del territorio e per lo sviluppo dei servizi ecosistemici” e che “devono pertanto essere oggetto di particolare e specifica attenzione da parte delle Amministrazioni per lo sviluppo della rete ecologica multifunzionale comunale”.

⁶ rif. PTCP art.I-10: “Direttive (D): Sono disposizioni di coordinamento che devono essere osservate dall’ente destinatario nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di propria competenza. Le motivazioni e la relativa adeguatezza costituiscono oggetto di valutazione ai fini della compatibilità di cui all’articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.”

A riguardo, nell'ottica di fornire alle Amministrazioni comunali maggiori informazioni, indirizzi e orientamenti utili per lo sviluppo a livello locale della rete ecologica, nel contesto urbano e agricolo (incluso il *territorio rurale periurbano che costituisce un filtro fra la città e la campagna*), si ritiene utile integrare la normativa citando la D.g.r. n. 999 del 15/12/10⁷, par. 4.5 "Realizzazione della Rete Ecologica Regionale, della Rete verde regionale e tutela della biodiversità". Sempre a completamento delle indicazioni fornite per l'attuazione della REC, si invita a citare anche il testo di ERSAF "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (consultabile sul sito istituzionale di Regione Lombardia).

In relazione alle disposizioni della l.r. n.12/05, così come modificate dalla legge regionale 18/19, e che interessano il livello della pianificazione provinciale:

- si rileva che la norma dell'art. 17, comma 11, che prevede la modifica dei PTCP e del PTM sempre con modalità semplificate, in luogo della variante ordinaria, per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente a livello comunale, è stata considerata nel PTCP ad integrazione dell'art. I-8. "Aggiornamenti e manutenzione del piano" (c.2, lett. c. e c.4).

Premesso che l'art. 17, c.11, della l.r. n.12/05 disciplina le c.d. varianti semplificate del PTCP/PTM, ma in realtà non usa mai il termine variante bensì (e più volte) il termine "modifiche", si rileva che la normativa del PTCP "sdoppia" la predetta disciplina, distinguendo, anche sul versante della procedura, modifiche che rientrano nella "variante semplificata" del PTCP (art. I-7."Varianti del piano", commi 4 e 5) ed altre soggette invece a "procedura di manutenzione" (nel richiamato art. I-8).

Data l'incertezza applicativa di tali disposizioni (con riguardo alla modifica degli ambiti agricoli strategici, ad esempio, non è chiaro se rientrino nella disciplina di "manutenzione e aggiornamento" dettata all'art. I-8, o in quella dell'art. I-7, mentre con riguardo alle modifiche concernenti l'attivazione degli interventi di rigenerazione, non è chiaro se debbano essere o meno "recepiti nei documenti del PTCP con determinazione dirigenziale" - vedi *Fascicolo 2* "Verifica e revisione ambiti agricoli strategici - varianti semplificate" al punto 3.3.6 e al punto 3.3.4.2), si invita a rivedere tale disciplina in termini di maggiore chiarezza applicativa in coerenza con le disposizioni regionali.

- Non sembra di aver colto nelle norme del PTCP particolari disposizioni impeditive per il livello comunale agli interventi di rigenerazione/recupero del patrimonio edilizio nei termini previsti dalla l.r. n. 12/05 (art. 11 commi 5, 5ter e 5sexies; art. 40ter) tali da comportare un sistematico ricorso da parte della Provincia sia dell'assunzione di delibere derogatorie che di modifiche al PTCP in modalità semplificata⁸.

Infine, sempre con riferimento alla conformità della normativa PTCP con la l.r. n.12/05, si ritiene necessario segnalare che quanto formulato al c.2 dell'art. I-12. "Istruttoria e parere di compatibilità", ossia la possibilità di prevedere la sospensione del termine di 120 giorni per richiedere documentazione integrativa e quindi effettuare la valutazione di compatibilità di cui

⁷ "Approvazione degli indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell'ottica della sostenibilità" - Strumento Operativo n. 41 del PTR.

⁸ si richiama il c. 5 septies, art.11, l.r.12/05, che prevede la possibilità della assunzione di una deliberazione derogatoria da parte dell'ente competente alla approvazione del piano sovraordinato, sulla base di una istanza comunale, per la risoluzione di eventuali contrasti con disposizioni limitative presenti nei piani territoriali sovraordinati che impediscono di usufruire del diritto edificatorio aggiuntivo attribuito ai sensi dei commi 5, 5 ter e 5 sexies, del medesimo art. 11.

all'art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/05, non trova alcun riscontro nella stessa legge regionale all'art. 13 dove, anzi, si afferma che la mancata espressione di detta valutazione nei termini di legge, corrisponde ad una valutazione positiva (come peraltro scritto nello stesso c.2 del PTCP in questione).

Riguardo alla valutazione di compatibilità provinciale rispetto al PGT, si suggerisce invece di integrare la norma con le competenze della Provincia di cui all'art. 5, c.4, della l.r. n. 31/14 (in relazione al consumo di suolo) e all'art. 20, c.6, della l.r. n.12/05 (in relazione ai Piani Territoriali Regionali d'Area).

Nel merito di aspetti più generali relativi alle disposizioni della l.r. n.12/05, citate in più parti della normativa del PTCP, si invita in ultimo a una verifica delle norme riportate per accertarne l'attualità. A mero titolo collaborativo si segnalano i seguenti:

- art. I-17 "Piano territoriale d'ambito", al comma 5. la disposizione *"La pianificazione complessiva e coordinata del territorio di più comuni contigui può, qualora sia definito nella relativa convenzione, assumere il valore di piano associato, il quale, ai sensi dell'art 7 c.3bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii., sostituisce gli atti dei PGT dei comuni partecipanti"*, nella l.r. n.12/05 è stata modificata (in particolare si evidenzia questo passaggio: "La Regione promuove la pianificazione coordinata volta alla condivisione delle politiche territoriali, ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali tra più comuni. Si definiscono piani associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più comuni secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 14."); al comma 4. il riferimento corretto all'art. 13 da citare è il comma 14;
- art. I-13 "Contenuti minimi del PGT sugli aspetti sovracomunali" e all'Allegato1, laddove sono indicate le "linee guida attuative della norma" riferite alla l.r. 12/05, si specifica che il documento vigente è *"Modalità per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005 art.7)"*, approvato con la D.g.r. n. 1681/2005.

Nella riformulazione dell'art. I-14 "Interventi con potenziale rilevanza sovracomunale" si segnala che non è più stato riscritto il termine "comma 2".

Inoltre, come segnalato in più parti del presente documento, riguardo a diversi aspetti, si invita a una rilettura dei documenti testuali, in particolare della normativa, per verificarne refusi/imprecisioni/lacune, anche ai fini di una coerenza tra gli atti stessi della variante.

Per quanto di competenza della **Struttura Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico** in relazione agli aspetti relativi alla disciplina **geologica e di difesa del suolo** (*nota e-mail del 15/6/23*), si riporta quanto segue.

La presente variante al PTCP di Pavia adegua il Piano alle disposizioni di cui alla l.r. 31/2014 sul consumo di suolo. Con riferimenti agli adempimenti connessi alla prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico nella pianificazione territoriale e alla difesa del suolo, il Piano è stato aggiornato e integrato rispetto alla versione vigente (risalente al 2015) considerando in particolare:

- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e la relativa normativa regionale attuativa in campo urbanistico;
- il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI), ed in particolare l'Elaborato 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici) così come aggiornato dai Comuni attraverso le componenti geologiche dei PGT e l'Elaborato 8 (Tavole di delimitazione delle fasce fluviali);

- la nuova classificazione sismica dei Comuni lombardi approvata D.G.R. 11/07/2014 n. X/2129;
- il regolamento regionale 7/2017 (e s.m.i.) sull'invarianza idraulica.

Dall'esame della cartografia (tavole "Dissesto e Sismica" 5.1a, 5.1b e 5.1c) si riscontra l'omissione dell'APSFR (Area a Potenzialmente Rischio Significativo) del PGRA (ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSC M_FD0029), corrispondente all'insieme dei conoidi con presenza di elementi esposti classificati a rischio R4, introdotta nel 2018 e che include conoidi relativi ai Comuni di Varzi, Bagnaria e Godiasco Salice Terme.

Il quadro conoscitivo, peraltro ben costruito, risulta essere aggiornato all'anno 2019, così come i riferimenti normativi nonché le tabelle fuori testo richiamate nella Relazione di Piano, nella Relazione Geologica. Si fa presente che, per diversi elementi conoscitivi che concorrono alla definizione della componente geologica e di difesa del suolo del PTCP sono previsti aggiornamenti periodici e frequenti. Si evidenzia, in particolare, che successivamente alla stesura degli elaborati della presente Variante al PTCP sono intervenuti:

- la prima revisione del PGRA, approvata dall'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po a dicembre 2021 e con DPCM 1 dicembre 2022;
- aggiornamenti sia all'Elaborato 2 del PAI, sia alle mappe del PGRA così come contenuti nei servizi di mappa PAI vigente e PGRA vigente disponibili sul Geoportale della Lombardia;
- aggiornamenti con cadenza anch'essa annuale dell'allegato n.1 alla d.g.r. 2616/2011, contenente l'elenco degli studi conoscitivi per la redazione della componente geologica dei Piani di Governo del Territorio; l'aggiornamento attuale è stato approvato con d.g.r. 18 luglio 2022, n.6702.

La Pianificazione di Bacino prevede aggiornamenti anche attraverso varianti d'asta condotte sia sui corsi d'acqua afferenti al reticolo fasciato (rappresentati nel PGRA-ambito RP e nell'Elaborato 8 nel PAI) sia su quelli a carattere torrentizio (rappresentati nel PGRA -ambito RSCM e nell'Elaborato 2 del PAI), con calendario definito secondo la disponibilità di studi di aggiornamento, eventi accaduti o interventi di difesa realizzati.

Si evidenzia inoltre che a seguito della modifica all'art. 68 commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 152/2006, è stata avviata da parte dell'autorità di bacino distrettuale del Fiume Po una variante all'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI, seguita, in attuazione della medesima, dalla d.g.r. 6314/2022 che ha modificato la procedura da seguire per le proposte di modifica al PAI e PGRA avanzate dai Comuni. Occorre, di conseguenza adeguare sia la relazione geologica del Piano ("PROCEDURE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, COMPITI DEI COMUNI E COMPETENZE DELLA PROVINCIA"), sia le norme di attuazione.

Sulla base delle precedenti considerazioni si ritiene opportuno individuare un meccanismo che garantisca la possibilità dell'aggiornamento periodico del quadro conoscitivo del P.T.C.P e, per quanto riguarda la cartografia, una norma specifica che rinvii alla versione aggiornata pubblicata sul Geoportale della Lombardia o sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale (o ancora sul portale provinciale).

Con riferimento alla Normativa di settore (CAPO 8 delle N.T.A.) si evidenzia quanto segue:

- si chiede di eliminare il continuo riferimento alla d.g.r. 7374/2008, mantenendo quello alla d.g.r. 2616/2011 e s.m.i.;

- nell'articolo 51, comma 2 si chiede di specificare che ci riferisce al P.G.R.A. (alle cui norme si riferisce il DPCM citato) (si segnala inoltre che l'articolo contiene due commi 4);
- nell'art. 58, comma 1e, sembrerebbe più opportuno riferirsi a tutti gli eventi meteorologici, anche futuri, e non solo a quelli del 2019.

3.2 VERIFICA RIFERITA ALL'ADEGUAMENTO DEL PTCP ALLA L.R. 31/2014 PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIGENERAZIONE *(U.O. Programmazione territoriale e Paesistica - nota e-mail del 26/6/23)*

La presente valutazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale viene formulata con riferimento ai disposti della l.r. 31/2014 (e s.m.i.), ai relativi provvedimenti attuativi approvati dalla giunta regionale (dd.gg.rr. n. X/5832 del 18/11/2016, n. XI/207 del 11/06/2018, n. XI/1141 del 14/01/2019, n. X//1372 del 11/03/2019)⁹, ai contenuti dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 (approvata con d.c.r. n. 411 del 19/12/2018, efficace dal 13/03/2019 a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Burl n. 11), all'Aggiornamento 2021 dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 (approvato con d.c.r. n. 2064 del 24/11/2021 e pubblicato sul Burl n. 49 del 7/12/2021 in allegato alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021), nonché ai documenti e progetti condivisi nell'ambito del Gruppo di lavoro Province - Città metropolitana - Anci attivato nel 2015 da Regione Lombardia per l'attuazione della l.r. 31/2014.

In particolare, con riferimento ai disposti normativi, la verifica riguarda il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo (art. 17 comma 7 della l.r. 12/2005, come integrato dalla l.r. 31/2014) e dei seguenti contenuti previsti per il PTCP all'art. 15 della l.r. 12/2005 (come integrato dalla l.r. 31/2014):

- h bis) recepisce, in dipendenza dell'ambito territoriale omogeneo in cui è stato disaggregato il territorio provinciale o della città metropolitana, i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo;
- h ter) stabilisce modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da assumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR;
- h quater) indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo al rispetto della soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto dei contenuti del PTR.

Inoltre, con riferimento ai contenuti dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 (da qui in poi Integrazione PTR), la verifica riguarda in particolare la coerenza con i "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo", che indicano per le Province le seguenti principali attività da sviluppare nell'adeguamento dei PTCP:

⁹ Provvedimenti attuativi della l.r. 31/2014 approvati dalla giunta regionale:

- "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, l.r. 31/2014)", approvati con DGR n. X/5832 del 18/11/2016.
- "Misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio (art. 4, comma 2, l.r. 31/2014)", approvate con DGR n. XI/207 del 11/06/2018.
- "Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (art. 2, comma 4, l.r. 31/2014)", approvati con DGR n. XI/1141 del 14/01/2019.
- "Contenuti e modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di suolo nei piani di governo del territorio" (art. 5, comma 4, l.r. 31/2014, come modificato dalla l.r. 16/2017), approvati con DGR n. X//1372 del 11/03/2019.

- recepiscono, ed eventualmente propongono di rettificare con adeguata motivazione, gli Ato-Ambiti territoriali omogenei, come riferimenti territoriali per le politiche di riduzione del consumo di suolo (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 2.1 punto 14);
- articolano la soglia provinciale per Ato, singolo Comune o insiemi di Comuni (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 2.2.2 - Articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello provinciale);
- definiscono obiettivi, strategie e politiche di rigenerazione territoriale dei PTCP (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 5 - Criteri per la rigenerazione territoriale e urbana).

Come evidenziato negli atti della Provincia di Pavia, la variante PTCP in oggetto riguarda principalmente l'adeguamento del PTCP al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e si configura come una variante integrativa / modificativa che non incide sulle strategie generali del PTCP vigente dal 2015.

In particolare, le modifiche apportate per l'adeguamento alla l.r. 31/2014 si riferiscono alla *Normativa di attuazione* del PTCP e riguardano:

- la modifica e integrazione dei **due articoli della normativa** riferiti al consumo di suolo (*Titolo IV - Sistema insediativo e produttivo Capo 1 - Contenimento del consumo di suolo: Art. IV-1 Definizioni e strategie di area vasta; Art. IV-2 Condizioni per il consumo del suolo*);
- l'introduzione di alcuni **allegati alla normativa** riferita al consumo di suolo (Art. IV-1): il *Fascicolo 1 - Il contenimento di consumo del suolo*; gli Allegati A1-A5, che richiamano i principali criteri contenuti nel PTR per la redazione dei piani comunali (*Allegato A1 - Criteri di stima dei fabbisogni; Allegato A2 - Contenimento di consumo di suolo - criteri di qualità per l'applicazione della soglia; Allegato A3 - Criteri per la carta di consumo di suolo del PGT; Allegato A4 - Criteri per il monitoraggio del consumo di suolo; Allegato A5 - Criteri per la rigenerazione territoriale ed urbana*); le Tabelle 1-6, con le quantità di riduzione del consumo di suolo indicate per ciascun comune della provincia ai diversi anni 2020-2025 (soglia di riduzione al 2020 e soglie incrementali al 2021-2025); la *Tabella 11 - Indice di urbanizzazione comunale*.

Con riferimento agli elaborati della variante PTCP sopra evidenziati, in termini generali si rileva una trattazione di tutti i contenuti dell'Integrazione PTR (ex l.r. 31/2014), che vengono per lo più riproposti nel PTCP, senza cogliere l'opportunità di ulteriori verifiche e specificazioni provinciali, fatta eccezione per le indicazioni riferite alle soglie di riduzione del consumo di suolo comunale.

Si rileva inoltre che i contenuti del PTR richiamati nel PTCP, sono riferiti all'Integrazione PTR approvata nel 2018 e non considerano gli aggiornamenti successivamente approvati dal consiglio regionale con l'Aggiornamento PTR 2021.

Relativamente a tali aspetti generali, nonché ad altre questioni anche più puntuali, di seguito si propongono specifiche considerazioni e indicazioni valutative riferite alle tre principali tematiche oggetto di verifica regionale: ambiti territoriali omogenei, consumo di suolo, rigenerazione.

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Rispetto all'individuazione di ambiti territoriali omogenei di riferimento per la declinazione della politica di riduzione del consumo di suolo, si rileva che nella variante PTCP vengono richiamati i tre Ambiti Territoriali Omogenei individuati nell'Integrazione PTR, mantenendo altresì l'articolazione del territorio provinciale nei sette Ambiti Territoriali di Area Vasta (ATAV) del PTCP 2015, che corrispondono a sotto-articolazioni degli Ato stessi (Ato "Pavese" : ATAV 3 "Pavese" e ATAV 4 "Est Pavese"; Ato "Lomellina" : ATAV 1 "Lomellina" e ATAV 2 "Lomellina Est"; Ato "Oltrepo' Pavese" : ATAV 5 "Oltrepo' Ovest" , ATAV 6 "Oltrepo' Est" e ATAV 7 "Comunità Montana Oltrepo'").

Tale riferimento agli Ato risulta però essere solo accennato nel PTCP (nella Normativa e Fascicolo 1) e non è accompagnato da esplicite indicazioni provinciali, né dai criteri attuativi che l'Integrazione PTR propone a province e comuni.

Pertanto, **si chiede** di integrare il contenuto del PTCP riferito agli Ato, precisando anche in normativa, all'Art. IV-1, come gli Ato vengono riconosciuti e assunti nel PTCP, considerato in particolare che gli Ato risultano essere gli ambiti rispetto ai quali - si rileva che - il PTCP rappresenta e monitora le soglie comunali di riduzione del consumo di suolo nonché gli ambiti entro i quali il PTCP riconosce la corrispondenza, quali sub-Ato, con gli ambiti di area vasta ATAV di cui all'Art. I-16. **Si chiede inoltre** di richiamare nella normativa (Art. IV-1), anche introducendo uno specifico ulteriore allegato (eventuale Allegato 6), i *“Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato”* dell'Integrazione PTR, per completare le indicazioni da offrire ai Comuni in coerenza con quanto indicato nel PTR: *“il PTR declina i criteri di contenimento del consumo di suolo alla scala d'ambito, con specifico riferimento agli elementi di caratterizzazione evidenziati nella fase di analisi. Le tavole 06 della revisione del PTR per l'adeguamento della l.r. 31/2014 costituiscono apparato documentale di riferimento per la declinazione dei criteri d'Ato da parte dei PTCP/PTM, ma anche dei PGT per il proprio specifico territorio, nel processo di adeguamento alla l.r. 31/2014.”*

CONSUMO DI SUOLO

Relativamente al tema centrale della riduzione del consumo di suolo, si rileva che nella variante PTCP vengono assunte le soglie provinciali di riduzione proposte dal PTR al primo scenario temporale di riferimento per l'attuazione della l.r. 31/2014 (ovvero all'anno 2020 indicato nell'Integrazione PTR del 2018, poi traslato all'anno 2025 con l'Aggiornamento PTR del 2021): 20-25% per la destinazione prevalentemente residenziale; 20% per altre funzioni urbane. In particolare, la Provincia di Pavia considera il valore minimo indicato per la destinazione prevalentemente residenziale, assumendo pertanto la soglia del 20% per tutte le funzioni urbane. Tale valore soglia (20%), che viene confermato come tendenziale da sperimentare e verificare nel primo quinquennio, viene proposto dalla Provincia indifferentemente a tutti i Comuni dei tre Ato e viene *“utilizzato entro il 2020”* (ovvero costituisce riferimento per i PGT avviati nell'anno 2020); i Comuni con PGT avviato successivamente al 2020, applicheranno un aggiornamento della soglia aumentata linearmente del 2,6% annuo fino al 2025 (quando il valore soglia sarà pari al 33%). Ai fini dell'applicazione di tali soglie, con la variante PTCP vengono indicate per ciascun Comune della provincia le quantità di riduzione del consumo di suolo da garantire ai diversi anni 2020-2025 (Tabelle 1-6 allegate alla normativa). Inoltre, in riferimento alla disciplina si rileva che vengono modificati/integrati due articoli della normativa del PTCP vigente (Artt. IV-1 e IV-

2) e vengono riportati in allegato (Allegati A1-A4) i principali criteri per i Comuni già contenuti nel PTR: criteri di qualità per l'applicazione della soglia, per la stima dei fabbisogni, per la redazione della carta consumo suolo e per il monitoraggio. È infine richiamato esplicitamente nel PTCP (Art. IV-2 comma 12) anche quanto disposto nei criteri regionali in merito alle varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005 (SUAP) per insediamenti di logistica.

Con riferimento ai suddetti contenuti del PTCP, come anticipato, **in generale** si rileva che gli stessi sono riferiti all'Integrazione PTR approvata nel 2018 e non considerano gli aggiornamenti successivamente approvati dal consiglio regionale con l'Aggiornamento PTR 2021, aggiornamenti che sono stati peraltro promossi al fine di semplificare gli adeguamenti dei piani provinciali e comunali. **Si chiede** pertanto di considerare le modifiche introdotte con l'Aggiornamento 2021 agli elaborati dell'Integrazione PTR (in particolare alle "*Analisi socio-economiche e territoriali*" e ai "*Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo*"), al fine di verificare i conseguenti necessari adeguamenti da apportare ai contenuti della variante PTCP. Si segnala in particolare la necessità di aggiornamento dei *Criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del PGT*, che il PTCP ripropone ai Comuni con l'Allegato A3.

Relativamente all'**individuazione della soglia provinciale di riferimento**, si prende atto della scelta operata dalla Provincia di assumere, quale primo valore di riferimento su cui impostare gli aumenti annuali, il valore minimo del 20%, indicato dall'Integrazione PTR allo scenario temporale 2020, senza effettuare una verifica di maggior dettaglio alla scala provinciale della stima dei fabbisogni dei comuni, effettuando però una ricognizione dell'offerta insediativa e delle quantità di previsioni già ridotte dai Comuni dal 2014. A tal proposito **si chiede** di considerare le maggiori quantità ridotte dai Comuni e/o di individuare altre modalità operative, al fine di costituire una "riserva provinciale", cui ricorrere per "bilanciare" il consumo di suolo determinato dalla eventuale proposta di varianti PGT, giustificate da un comprovato fabbisogno per quei Comuni che hanno esaurito gli ambiti di trasformazione, nonché di quelle varianti PGT che concorrono esclusivamente al rispetto della soglia regionale e provinciale ai sensi dell'art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014 (SUAP, ampliamenti attività produttive, ecc.).

In riferimento alla **disciplina**, pur apprezzando l'intento di conservare la struttura normativa del PTCP 2015, integrando le nuove disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nei primi due articoli già vigenti al Titolo IV Capo 1, si rileva in diversi punti una complessità di lettura del testo normativo, che non sempre riesce a chiarire come sia avvenuto il passaggio dalle disposizioni del PTCP 2015 riferite alle "quote di consumo di suolo" alle nuove disposizioni della variante PTCP riferite alle "quote di riduzione del consumo di suolo". Pertanto, **si chiede** di rivedere l'articolato normativo, al fine di migliorarne la chiarezza e coerenza interna, in particolare nei seguenti commi degli articoli 1 e 2 del Titolo IV:

- Comma 2 dell'Art. IV-1: chiarire il testo che, a seguito dell'eliminazione di alcune parti, ha perso il riferimento alla l.r. 31/2014;
- Comma 3 dell'Art. IV-1: modificare la definizione di consumo di suolo, in coerenza con quanto indicato nel *Glossario* dei Criteri dell'Integrazione PTR (che peraltro viene richiamato nel Fascicolo 1 del PTCP);
- Comma 4 dell'Art. IV-1 e commi 1,2 dell'Art. IV-2: rivedere la formulazione dei commi che si riferiscono a "nuovi impegni di suolo" ai fini della coerenza con quanto indicato al comma 11 dell'Art. IV-2 (che richiama opportunamente i Criteri dell'Integrazione PTR);

- Commi 5 e 6 dell'Art. IV-1: precisare che “la soglia di riduzione” è applicata in riferimento “alle superfici urbanizzabili” degli Ambiti di trasformazione su suolo libero del PGT vigente al 2/12/2014 (come indicato nei Criteri dell'Integrazione PTR);
- Comma 3 dell'Art. IV-2: verificare i contenuti del comma riferiti alle “compensazioni ambientali” in considerazione di quanto già disposto dalla l.r. 12/2005 all'Art. 43 comma 2 bis e 2 sexies;
- Comma 4 dell'Art. IV-2: rivedere i contenuti del comma riferito alle “conurbazioni lineari” in quanto richiamano “l'intesa” di cui all'articolo IV-1 commi da 5 a 7 che risultano essere eliminati con la variante PTCP;
- Comma 8 dell'Art. IV-2: precisare che il riferimento temporale da considerare nei Comuni ai fini dell'applicazione delle soglie di riduzione indicate dal PTCP ai diversi anni 2020-2025 è la data di avvio del procedimento di adeguamento del PGT; precisare inoltre che le quantità di riduzione del consumo di suolo sono indicate per ogni Comune nelle tabelle allegate (Tabelle 1-6).

Si chiede inoltre di prevedere eventuali nuovi commi degli stessi articoli 1 e 2 del Titolo IV, per esplicitare anche in normativa, oltre che nel Fascicolo 1 allegato, alcuni elementi che risulta particolarmente opportuno evidenziare direttamente ai Comuni ai fini dell'adeguamento dei piani anche in considerazione degli Aggiornamenti PTR 2021; ci si riferisce in particolare all'opportunità di precisare che:

- Il PTCP assume i parametri e le definizioni introdotte dal PTR (rif. “*Glossario*” e “*Criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del PGT*” dei Criteri dell'Integrazione PTR), riferiti in particolare alla *Superficie Urbanizzata* e *Superficie Urbanizzabile*;
- il PTCP assume, senza introdurre ulteriori specificazioni, le modalità introdotte dall'Integrazione PTR per la stima degli obiettivi di sviluppo dei PGT (rif. “*Stima dei fabbisogni*” dei Criteri dell'Integrazione PTR), che vengono richiamate nell'Allegato A1 del PTCP.

Infine, sempre in riferimento alla disciplina del consumo di suolo, si apprezza l'introduzione all'Art. IV-2 comma 12 dei criteri PTR riferiti alle varianti SUAP per insediamenti di logistica incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq; per completezza si **propone** altresì di richiamare gli stessi criteri (comma 12 dell'Art. IV-2) anche nell'ambito delle specifiche disposizioni introdotte nel PTCP per gli insediamenti di logistica (Art. IV-8).

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Rispetto al tema della rigenerazione urbana e territoriale, si rileva che la variante del PTCP contiene una breve trattazione nel Fascicolo 1 (punti 3.13 e 4.12), finalizzata a richiamare gli “Areali di programmazione della rigenerazione territoriale” individuati dal PTR nel territorio provinciale di Pavia (*Areale 13 - Pavia* e *Areale 19 - Oltrepo' Pavese, Voghera - Stradella*) e ad indicare, in coerenza con il PTR, che “la Provincia partecipa alla co-pianificazione promossa da Regione e partecipata dai Comuni per le *Aree di rigenerazione di interesse di scala strategica* e, per tali Aree e per gli Areali del PTR, promuove e partecipa - con il coinvolgimento degli Enti gestori dei Parchi regionali ove interessati - a strumenti di programmazione negoziata, indicando gli obiettivi, le strategie e le politiche attivabili alla scala sovralocale con particolare riferimento a quanto riportato nell'Allegato A5 - Criteri per la rigenerazione territoriale ed urbana”.

Tali contenuti del Fascicolo 1 non vengono tuttavia sviluppati né richiamati nella normativa del PTCP, dove si rileva un riferimento alla rigenerazione esclusivamente nell'ambito della disciplina delle varianti semplificate del PTCP (Art. I-8 *Aggiornamenti e manutenzione del Piano* modificato in recepimento del comma 11 dell'articolo 17 della l.r. 12/2005).

Pertanto, e al fine di rappresentare con più evidenza anche ai Comuni la necessità di promuovere la rigenerazione urbana quale politica complementare alla riduzione del consumo di suolo in attuazione delle leggi regionali n. 31/2014 e n. 18/2019, si chiede di prevedere un riferimento alla rigenerazione anche nella normativa del PTCP (introducendo uno specifico articolo o uno/più comma negli articoli del *Capo 1 - Contenimento del consumo di suolo*), in particolare per:

- evidenziare il riferimento agli "Aree di programmazione della rigenerazione territoriale" individuati dal PTR nel territorio provinciale di Pavia;
- proporre eventuali indicazioni per l'individuazione dei contesti di rigenerazione che possono essere riconosciuti quali "Aree di rigenerazione di interesse di scala strategica";
- richiamare ai Comuni la necessità di individuare gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione come disposto dalla l.r. 12/2005;
- segnalare eventuali altre disposizioni del PTCP collegate al tema della rigenerazione (ad es. la semplificazione introdotta all'Art. I-8);
- richiamare i contenuti dello specifico *Allegato A5 - Criteri per la rigenerazione territoriale ed urbana*, che attualmente vengono riferiti genericamente al contenimento del consumo di suolo (comma 6 dell'Art. IV-1).

3.3 COMPATIBILITÀ CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE

In merito alla coerenza della variante al PTCP con la l.r. n. 12/05, nonché con la normativa e le politiche regionali di settore, si riportano di seguito i contributi espressi dalle DDGG: Territorio e Sistemi verdi; Infrastrutture e Opere pubbliche; Trasporti e Mobilità sostenibile; Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; Ambiente e Clima; Sicurezza e Protezione civile; Casa e Housing sociale; Sviluppo Economico.

DG TERRITORIO E SISTEMI VERDI

In relazione al Piano Territoriale Regionale (PTR)

(UO Programmazione territoriale e Paesistica - nota e-mail del 20/6/23)

In Regione Lombardia è attualmente vigente il Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con DCR n. 751/2010 che, sulla base di quanto disposto dalla l.r. 12/2005, costituisce "atto di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province". Ai sensi dell'art. 22 della l.r. 12/2005, il PTR viene aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), ovvero mediante il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER); l'ultimo aggiornamento annuale del PTR è stato approvato dal Consiglio Regionale nel 2022 insieme alla Nota di Aggiornamento al DEFER, con D.C.R. 29 novembre 2022 - n. XI/2578 (BURL Serie Ordinaria n. 50 del 17 dicembre 2022). Inoltre, con D.C.R. n. 411 del 19 dicembre 2018 è stata approvata l'*Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo*, che, a seguito del primo monitoraggio del consumo di suolo sviluppato nel biennio 2019-2020, è stata a sua volta oggetto di aggiornamento

insieme alla Nota di Aggiornamento al DEFR nel 2021 (d.c.r. n. 2064 del 24 novembre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria, n. 49 del 7 dicembre 2021). È, inoltre, importante segnalare che è attualmente in corso la revisione generale del PTR/PPR vigente¹⁰, con il fine di aggiornare ed attualizzare i contenuti del Piano, sulla base di un approccio intersettoriale ed integrato tra le diverse politiche settoriali, dettato dall'esigenza di far fronte anche alle emergenze ambientali degli ultimi anni. In tale ottica il Piano propone un approccio alla pianificazione urbanistico-territoriale fondato sul governo integrato delle risorse ambientali, sulla riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale (assorbendo i contenuti dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, approvata con D.C.R n. 411 del 19 dicembre 2018), sulla salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio, per concorrere a rafforzare la capacità di resilienza dell'intero territorio regionale.

Per quanto riguarda gli aspetti di coerenza della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia con la pianificazione territoriale regionale di area vasta, si riscontra che il confronto con il PTR vigente viene svolto sia nella Relazione di variante sia nel Rapporto Ambientale. Nella Relazione di variante il PTR viene riconosciuto quale "quadro di riferimento programmatico e di pianificazione territoriale della regione, finalizzata a una sostenibile impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)" e si afferma che "gli strumenti di pianificazione devono infatti concorrere sinergicamente a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse scale (comunali e provinciali) la disciplina di governo del territorio". Nel Rapporto Ambientale (Capitolo 5) viene svolta l'analisi di coerenza esterna verificando le relazioni tra i contenuti della variante e gli obiettivi generali di protezione ambientale, desunti dai riferimenti in tema di sostenibilità stabiliti anche dal PTR, in particolare da una selezione degli obiettivi tematici di riferimento per i settori: Ambiente, Assetto territoriale, Paesaggio.

Considerato che l'obiettivo della variante è quello di integrare il PTCP adeguandolo ai contenuti introdotti nel PTR nel 2018 attraverso l'*Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14*, specificamente rivolti a limitare il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate, e che la proposta di variante non muta le finalità, gli obiettivi generali e specifici, le azioni di Piano, né tutti gli altri contenuti conoscitivi e di disciplina già definiti e già oggetto di parere di compatibilità regionale nel 2015, si ritiene che il confronto con il PTR – in termini generali - sia stato svolto correttamente. Si raccomanda, tuttavia, un utilizzo più preciso dei termini *aggiornamento*, *integrazione* e *revisione* del PTR, che si riferiscono a procedure differenti di modifica del Piano regionale, come sopra specificato. Si apprezza anche lo sforzo compiuto dalla variante per affrontare in modo sistematico il governo della logistica attraverso la pianificazione territoriale provinciale, ricostruendo il quadro normativo di riferimento, effettuando una ricognizione degli insediamenti esistenti e fornendo indicazioni alla pianificazione comunale. L'approccio utilizzato è, in linea generale, coerente con l'impostazione data al capitolo 3.1.5 "Insediamenti logistici" dei Criteri e Indirizzi per la pianificazione della Revisione del PTR attualmente in corso. A questo proposito, si sottolinea che la Revisione del PTR in corso – ancorché non ancora approvata - promuove anche l'individuazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di ambiti idonei a

¹⁰ <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale>.

interventi di logistica di portata sovracomunale, anche ai fini della definizione di azioni di coordinamento per la loro attuazione. Nel merito delle innovazioni introdotte dalla variante al PTCP all'art. 18 della Normativa di Piano, si precisa che, non essendo ancora approvati gli indirizzi contenuti nella Revisione del PTR ed essendo il quadro normativo in materia di logistica ancora in evoluzione, è opportuno che la normativa del PTCP si mantenga comunque aderente alle disposizioni della l.r. 12/2005, con particolare riguardo ai contenuti aventi efficacia orientativa, prescrittiva e e/o prevalente sugli atti del PGT (artt. 15 e 18 della l.r. 12/2005).

In relazione agli aspetti paesaggistici - *Struttura Paesaggio (nota prot. Z1.2023.0027746 del 16/06/2023)*

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato analizzato sotto il profilo paesaggistico tenendo conto di quanto indicato dalla l.r. 12/2005, dalla D.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007 "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP" ed in particolare da quanto previsto dalla normativa del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.c.r. n. 951 del 19 gennaio 2010.

I dispositivi soprarichiamati comportano ricadute immediate sull'intero impianto del PTCP e devono pertanto venire assunti quale riferimento per una attenta declinazione delle indicazioni relative ad ambiti e sistemi di dichiarata prioritaria attenzione regionale.

In particolare si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Normativa del PPR, il PTCP deve perseguire prioritariamente la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, in modo da tutelare le preesistenze significative e i relativi contesti, oltre che contribuire a migliorare la qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio.

Sotto il profilo paesaggistico, il territorio provinciale si può sostanzialmente suddividere in tre macro-aree territoriali che corrispondono ai tre Ambiti territoriali omogenei (Ato) individuati dal PTR e confermati nella Relazione di variante: Pavese, Lomellina e Oltrepò.

Nella distinzione operata dal Piano Paesaggistico Regionale, tali ambiti appartengono, nella porzione più settentrionale (Pavese e Lomellina), alla Unità tipologica di paesaggio della bassa pianura irrigua e dei grandi fiumi, caratterizzata in gran parte da coltivazioni risicole e foraggere, mentre oltre il corso del fiume Po, il territorio è morfologicamente caratterizzato dai rilievi della fascia pedeappenninica e appenninica, che nell'estremità meridionale assumono i connotati della montagna vera e propria. Gli indirizzi di tutela del PPR vigente sono rivolti innanzitutto alla conservazione e valorizzazione dei nuclei di antica formazione e alla salvaguardia del paesaggio agricolo, fondato su piccoli o grossi centri di impianto rurale, sulle cascate, sulla rete dei percorsi minori legati agli appoderamenti, sul ramificato sistema irriguo. Nella campagna, la minuta trama del paesaggio agrario non deve essere scardinata da opere fuori scala, in grado di alterare l'organizzazione di base del territorio.

Dal punto di vista naturalistico la tutela si esercita sui lembi boschivi ripariali, sulle aree faunistiche (garzaie), sulla fascia golenale del Po e del Ticino nei suoi residui caratteri di naturalità, ponendo attenzione ai meandri dei piani golenali, agli argini e ai terrazzi di scorrimento. Nell'Oltrepò vanno invece salvaguardati da un diffuso fenomeno di urbanizzazione, tutti i fondovalle a partire da quello dello Staffora, per finire con i minori defluenti direttamente verso il Po, garantendo la tutela idrogeologica nei modi più compatibili con la protezione del paesaggio. Nel Pavese si evidenziano inoltre i navigli di Bereguardo e

di Pavia i cui territori rivieraschi sono ricompresi nel Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) dei Navigli Lombardi, approvato con DCR n. 72 del 16/11/2010, che individua specifiche norme di tutela per tali ambiti. Le aree dell'Oltrepò pavese sono connotate da ambiti di elevata naturalità, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del PPR vigente, nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.

Contenuti della variante

Con la variante è stata implementata la documentazione relativa alla rete ecologica provinciale, al quadro di riferimento paesaggistico provinciale e alla Rete Verde Provinciale. Per quanto riguarda la componente paesaggistica, la variante ha individuato una serie di criticità, dovute principalmente alla disomogeneità degli strumenti della pianificazione locale (PGT) rispetto al tema del paesaggio proposto dal PTCP e nello specifico alla carenza dei contenuti minimi dal punto di vista analitico e propositivo riscontrata sovente alla scala locale. La variante ha inteso pertanto rafforzare la "valenza strategica" del Piano sotto il profilo paesaggistico con proposte di riqualificazione e di valorizzazione da assumere quali riferimenti per la costruzione di politiche paesaggistico-territoriali condivise a scala intercomunale. Infine la variante è intervenuta con un'azione di semplificazione e di adeguamento della normativa. In particolare, per quest'ultima, sono stati integrati i principali contenuti che riguardano il sistema del paesaggio relativamente alla tutela e valorizzazione dello stesso, con relativi indirizzi, disposizioni e prescrizioni.

Considerazioni paesaggistiche

Dall'analisi della documentazione in esame si prende atto che le modifiche introdotte dalla variante in oggetto hanno comportato una revisione sostanziale degli elementi connotativi del paesaggio, in particolare si apprezzano i contenuti delle tavole riferite agli aspetti paesaggistici (Carta del Paesaggio - Ricognizione delle aree assoggettate a specifica tutela di legge - Rete Ecologica Provinciale - Rete Verde Provinciale - Ambiti e/o fattori di degrado e compromissione paesaggistica) che definiscono un completo e aggiornato quadro conoscitivo del territorio, rappresentando il riferimento per le previsioni e strategie di livello provinciale ma anche per la definizione del quadro conoscitivo dei PGT comunali.

Per quanto riguarda gli aspetti strategici e indicazioni progettuali si dà atto che gli stessi sono contenuti nelle tavole 2.2a, 2.2b e 2.2c "Sintesi delle previsioni paesaggistiche".

Le previsioni relative al sistema paesaggistico-ambientale, comprensive anche del sistema del degrado, sono state aggiornate e approfondite rispetto alle diverse tematiche, al fine di evidenziarne la rilevanza provinciale. Anche la proposta di aggiornamento della Rete Verde Provinciale ha permesso di esplicitare gli elementi costitutivi del territorio suddivisi tra: struttura naturalistica primaria, nodi, corridoi e varchi, rafforzando gli elementi della rete a partire dai tracciati guida paesaggistici, dai percorsi della rete ciclabile e dalla viabilità storica. Tuttavia dalla verifica della documentazione sono emersi alcuni elementi di incoerenza tra quanto indicato nelle cartografie e relative legende, nella normativa di attuazione e nella Relazione di variante, in taluni casi dovuti a incongruenze e discordanze tra gli elementi individuati cartograficamente ed i rispettivi articoli normativi e/o i contenuti della Relazione, in altri casi dovuta ad errori, dimenticanze e/o refusi.

Alla luce di tali considerazioni di seguito si evidenziando le specifiche criticità riscontrate riferite ai singoli elaborati, indicando puntuali integrazioni e/o correzioni da apportare agli stessi.

1. Cartografia

In linea generale, in riferimento alla cartografia: Tav.2.1a, 2.1b e 2.1c “Carte del paesaggio”, le Tav.2.2a, 2.2b e 2.2c “Sintesi delle previsioni paesaggistiche”, la Tav. 3.1 “Rete Verde provinciale”, le Tav. 3.2a, 3.2b,3.2c “Rete ecologica provinciale”, le Tav.4a, 4b e 4c “Ricognizione delle aree assoggettate a specifica tutela di legge”, nell’ottica di favorire una lettura più completa ed esaustiva, si ritiene opportuno indicare nelle varie voci di legenda i rimandi agli articoli normativi di riferimento, inclusi i riferimenti agli art. del PPR, non sempre citati (es. art. 17, art. 28).

Non si comprende la scelta assunta dal PTCP vigente e confermata dalla presente Variante, di escludere dalle Tavole di “Sintesi delle previsioni paesaggistiche del PTCP” (Tav. 2.2a e 2.2b) il territorio compreso entro il perimetro del Parco del Ticino in quanto, come specificato in Relazione e nelle Norme di Attuazione (art.10b e 13), in tale areale trovano applicazione le disposizioni di cui al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco medesimo. Tale scelta fornisce una rappresentazione cartografica discontinua, che non consente una lettura unitaria ed omogenea del territorio provinciale, soprattutto rispetto agli ambiti, sistemi e/o elementi di valore paesaggistico soggetti a specifiche disposizioni di tutela, nonché agli altri ambiti di tutela funzionali al progetto della Rete Verde Provinciale che si relaziona con gli elementi, ambiti e connessioni ecologiche costitutivi della Rete Ecologica provinciale.

A tale proposito si ritiene pertanto opportuno integrare le Tavole di “Sintesi delle previsioni paesaggistiche del PTCP” (Tav. 2.2a e 2.2b) con le aree incluse all’ interno del perimetro del Parco. Si segnala, infine, sulle Tavole di sintesi delle previsioni paesaggistiche (Tav. 2.2a, 2.2b e 2.2c) un errore nella denominazione della Ciclovía Vento (in legenda, tra i “Percorsi di fruizione paesistica”).

2. Normativa

L’adeguamento dell’elaborato “Norme di Attuazione” del PTCP vigente alle disposizioni normative sia nazionali che regionali, con particolare riguardo al D.Lgs.42/2004 e al PPR vigente, costituisce uno degli obiettivi principali della presente Variante.

Tuttavia, la normativa in esame, così come presentata, risulta di difficile lettura e applicazione, in quanto si rileva una mancata corrispondenza tra alcuni ambiti individuati in cartografia (come ad es. “Processi conurbativi” e/o di frammentazione urbana”, sulle Tavole 2.3 a,b,c - *Ambiti e/o fattori di degrado e compromissione paesaggistica*) e la relativa norma di attuazione (ARTICOLO II – 47 *Riqualificazione paesaggistica di ambiti degradati e contenimento dei processi in atto e potenziali*) e viceversa.

Si è riscontrato inoltre che la “*Disciplina paesistica*”, di cui all’ARTICOLO II - 7 CAPO 2, è articolata in indirizzi di tutela e norme prescrittive. Tuttavia non sempre la parte prescrittiva paesaggistico-ambientale è stata declinata e precisata, rendendo in tal modo meno incisivo lo strumento del PTCP quale atto, come dichiarato nella Relazione di Variante, a maggior definizione ai sensi dell’art. 4 del PPR vigente.

A tale proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. a) della l.r. 12/2005, le previsioni del PTCP, in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT.

Inoltre alcuni articoli oggetto di variante rimandano a tavole prive di specifica numerazione e titolo, privi dei corretti riferimenti alle norme sovraordinate, in primo luogo al PPR vigente ed al D.Lgs.42/2004, quali strumenti per definire la base conoscitiva di riferimento degli elementi significativi che compongono il territorio.

Di seguito si evidenziano le maggiori criticità:

ARTICOLO II - 10-d *Aggiornamento dei vincoli vigenti* - la norma prevede la revisione *dei vincoli paesaggistici vigenti entro 18 mesi dalla approvazione della variante*, risultando poco chiara e priva di indicazioni; a tal proposito si precisa che la modifica di un ambito tutelato ai sensi del D.Lgs.42/2004 è di sola competenza regionale come specificato di seguito;

ARTICOLO II - 26. *Beni di rilevante interesse storico, culturale e paesaggistico* (che unisce gli artt.25 e 26 del PTCP vigente, riferiti agli ambiti e i beni di interesse storico tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004), nei contenuti del nuovo articolato non si riscontra uno specifico riferimento all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che risulta essere l'oggetto principale della norma. Pertanto è necessario che venga integrato l'articolo in tal senso con i corretti riferimenti.

ARTICOLO II - 27 - il comma 1, lett. b) prevede l'individuazione di "*nuove aree per le quali il PTCP propone l'estensione del vincolo art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004*". Come già segnalato nel precedente parere regionale, la modifica della perimetrazione di un ambito assoggettato a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.42/04 "Codice dei Beni Culturali", può avvenire su iniziativa di componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati (art.138 D.Lgs.42/04). A tal proposito si precisa che la competenza è in capo alla Regione nell'ambito delle attività della Commissione Regionale per i beni paesaggistici, territorialmente competente. Pertanto si richiede l'eliminazione di tale comma o la ridefinizione in riferimento alla normativa sopra specificata, tenendo in considerazione che l'eventuale estensione di aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.42/2004, è possibile solo attraverso un processo di co-pianificazione tra Regione e MIC.

Inoltre, si segnala che al comma 5 del suddetto articolo si riporta ancora la DGR 2121 del 2006 che è stata sostituita con la DGR 2727/2011 "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006*".

ARTICOLO II – 28 relativo all'ambito del Barco Certosa, si segnala la necessità di coerenza il medesimo articolo, con quanto indicato in Relazione, dove viene riportato il corretto riferimento al DM 3/08/2018 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Barco Visconteo nei comuni di Borgarello, Giussago, Pavia e S. Genesio ed Uniti*". Inoltre si evidenzia che la perimetrazione dell'area tutelata non è stata individuata correttamente sulla "Carta del paesaggio" (Tav.2.1b) in coerenza a quanto indicato nella cartografia allegata alla dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Nell'Allegato 4 va aggiornato il riferimento al nuovo DM 3.08.2018 relativo al Barco Certosa per tutti i 4 comuni interessati dal vincolo.

ARTICOLO II – 41 *Rete Verde provinciale* - si segnala la necessità di coerenza il medesimo articolo con l'elencazione degli ambiti e/o elementi che costituiscono la Rete Verde Provinciale, analogamente a quanto indicato in legenda sulla Tavola 3.1, con particolare riferimento alle seguenti voci: Siti Natura 2000 - Aree protette esistenti - Nuove aree protette proposte (PLIS), che non trovano riscontro nel medesimo articolo.

Infine, nell'Indice delle Norme si rileva un'incompleta evidenziazione degli articoli che sono stati oggetto di modifiche nel testo normativo (in rosso), quali ad esempio: comma 5, art. I - 7 (a pag.19); comma 1, art. I - 14 (a pag.24 e pag.25, 26 e 27); ai commi 1,2,3,4 dell'articolo II - 11 unità tipologiche di paesaggio; articolo II - 15. boschi e foreste; articolo II - 16 ambiti di elevata naturalità; articolo II - 18 rete idrografica naturale; articolo II - 19 corsi d'acqua di rilievo idrobiologico; articolo II - 20 geositi; all'articolo II - 23.rete ecologica provinciale; ecc...
ARTICOLO II - 47 *Riqualificazione paesaggistica di ambiti degradati e contenimento dei processi in atto e potenziali*: in tale articolo si rileva l'individuazione di specifici ambiti a rischio di degrado e compromissione paesaggistica, per alcuni dei quali trovano applicazione le norme specifiche relative a diversi ambiti della Rete Verde (ad es. *Ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici – ambiti di riqualificazione e ricomposizione della trama paesistica...*) mentre per altri non si rilevano specifiche indicazioni sulle modalità di intervento (ad es. *Processi conurbativi e/o di frammentazione urbana*). Si ritiene pertanto opportuno formulare indicazioni progettuali, al di là di quelle puntuali definite per le singole opere/aree (ad es. *Ambito interessato dal progetto dell'autostrada regionale Broni-Mortara, etc...*), che possano valere per qualsiasi tipologia di ambiti/aree di degrado previsti, individuati sulle tavole 2.3 a,b,c, al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico-ambientale degli interventi.

3. Relazione di Variante

Nella Relazione (elaborato privo di numerazione di pagina) si sono rilevate alcune inesattezze che hanno portato ad una difficoltosa lettura del documento.

In particolare si chiede di esplicitare in maniera più chiara l'applicazione del "*principio di prevalenza*" citato al cap. paesaggio della Relazione, laddove si sovrappongono elementi e/o tematismi di diversa connotazione, ad esempio "Ambiti di elevata naturalità" e "Aree di particolare interesse paesaggistico" identificate sulla Tav.3.1 della Rete Verde provinciale. Nella documentazione esaminata non si rilevano riscontri in merito, pertanto si chiede che venga meglio esplicitato tale concetto sia nella Relazione che nella Normativa.

Rispetto al tema della logistica che era già stato introdotto nel PTCP vigente e che ora viene approfondito, anche alla luce della Relazione descrittiva, della nuova cartografia aggiornata e del relativo nuovo articolo introdotto in normativa, si propone di rafforzare l'art. IV - 18, comma 4 *Insedimenti di logistica*. Nello specifico, laddove si richiamano i contenuti minimi previsti nell'ambito dello Studio di approfondimento, quale allegato sostanziale del PGT, da redigere per le proposte di ampliamento o realizzazione di nuove logistiche, si suggerisce la definizione di indirizzi più specifici relativi a misure di mitigazione e compensazione, finalizzate ad un miglior inserimento paesaggistico, nell'ottica di limitare quanto più possibile gli impatti nel più ampio contesto territoriale.

DD.GG. INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE e TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(nota e-mail del 19/6/23)

Si restituiscono, in forma unitaria e coordinata per gli aspetti di rispettiva competenza, le valutazioni delle suddette Direzioni Generali in ordine alle verifiche di conformità normativa e di compatibilità con la programmazione regionale di settore della variante al PTCP.

Inquadramento

Le variazioni proposte al PTCP con questo procedimento riguardano soprattutto temi relativi al riallineamento dello strumento con il quadro degli Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovregionale ex art. 20 comma 4 l.r. 12/2005, anche a seguito del recepimento della normativa regionale volta a tutelare il consumo del suolo (l.r. 31/2014). Nell'ambito di detto aggiornamento, la Provincia opera una rivisitazione estesa della tematica dei sistemi per la mobilità, focalizzata principalmente sullo sviluppo (anche disciplinare) della proposta di una migliore regolazione programmatica delle iniziative di insediamento di funzioni logistiche.

In tema di **infrastrutture strategiche per la mobilità**, la provincia di Pavia risulta territorialmente interessata dalle seguenti previsioni inserite nel vigente P.T.R.:

a) opere qualificate come *Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovregionale* ai sensi dell'art. 20, comma 4, l.r. 12/2005 e s.m.i., costituite, nella fattispecie, da:

1. **Autostrada regionale Broni-Mortara**, definita dal progetto preliminare approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi della l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VIII/4659 del 4.5.2007 pubblicata sul B.U.R.L. n. 105 - 3° suppl. straordinario del 25.5.2007) e dal progetto definitivo depositato dal proponente I.L. S.p.A. in procedura VIA nazionale il 19.1.2012;
2. **Raccordo autostradale interregionale Mortara/Stroppiana/A26**, definito dal progetto preliminare ripubblicato il 13.3.2013 a esito della Conferenza di Servizi ex L. 241/90 e l.r. 9/2001 conclusa il 18.12.2012 (d.g.r. n. X/359 del 4.7.2013 pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 29 del 16.7.2013);
3. **Quadruplicamento ferroviario Milano Rogoredo-Pavia**, definito dal progetto definitivo valutato positivamente in procedura VIA nazionale (Decreto MITE n. 376 del 16.9.2021) e, in particolare per la 1ª fase (quadruplicamento Milano Rogoredo-Pieve Emanuele e velocizzazione tratta Milano-Pavia), anche dal progetto definitivo approvato con determina del Commissario Straordinario conclusiva della Conferenza di Servizi del 22.12.2022;
4. **Raddoppio ferroviario Milano-Mortara**, articolato in:
 - Tratte Milano – Albairate e Parona-Mortara, per le quali è disponibile il progetto presentato da RFI S.p.A. ed approvato in Conferenza di Servizi ministeriale del 28.10.2002;
 - Tratta Albairate (C.na Bruciata) – Parona, definito dal Preliminare approvato dal CIPE in linea tecnica (Delibera n. 76 del 29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 250 del 22.10.2006),
5. **Quadruplicamento ferroviario Tortona-Voghera (tratta lombarda)**, per il quale vale il progetto di fattibilità tecnica ed economica depositato da RFI S.p.A. e valutato nell'ambito del Dibattito Pubblico concluso il 17.4.2023;
6. **Ciclovia turistica nazionale VENTO (tratta lombarda)**, che interessa il territorio provinciale con le Tratte 'L1', 'L2', 'L3' definite dai seguenti progetti:
 - Tratta 'L1': progetto definitivo depositato per la Conferenza di Servizi decisoria indetta dal Consorzio Est Ticino Villoresi con nota del 27.4.2023;
 - Tratta 'L2': progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato da Regione Lombardia il 2.8.2019 e trasmesso al MIMS il 19.12.2019;
 - Tratta 'L3': progetto definitivo depositato per la Conferenza di Servizi decisoria indetta da AIPO con nota del 31.3.2023, e successiva documentazione integrativa depositata dalla stessa AIPO il 28.4.2023.

b) ulteriori interventi previsti nell' *Allegato 3'* del *Rapporto di monitoraggio intermedio del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti*, dei quali, come indicato nel paragrafo 3.2 del Documento di Piano del P.T.R., gli enti titolari di funzioni di pianificazione territoriale/urbanistica devono tenere conto all'atto della predisposizione e approvazione dei rispettivi strumenti di programmazione. Nella provincia di Pavia tale categoria di opere comprende, allo stato, il solo **nuovo ponte sul Ticino a Vigevano**, ormai di prossima ultimazione.

Istruttoria e valutazioni

In esito alle valutazioni istruttorie, si dà atto preliminarmente che la Variante in esame non prefigura l'introduzione di elementi di interferenza fisica o funzionale, o comunque di aggravio tecnico/ procedimentale, delle condizioni di realizzabilità delle opere strategiche indicate al precedente paragrafo.

Si segnala tuttavia, in linea generale, la necessità di:

- I. verificare puntualmente – e, ove occorrente, adeguare di conseguenza – gli elaborati di Piano prima della loro definitiva approvazione rispetto agli obblighi di corretta e completa trasposizione in cartografia delle opere suddette secondo le configurazioni progettuali di riferimento sopra richiamate. Queste ultime, come si dirà più specificamente anche in seguito rispetto agli interventi sul sistema viario, devono essere espressamente richiamate all'interno del PTCP, preferibilmente in apposita sezione dedicata oppure in forma distribuita nell'ambito della trattazione delle singole componenti infrastrutturali;
- II. adeguare gli atti adottati anche rispetto all'obbligo di recepimento nello strumento - in particolare a livello disciplinare – dei *corridoi di salvaguardia* infrastrutturali ex art. 102 bis l.r. 12/2005 commi 1 e 2 associati a ciascun intervento strategico, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 della norma medesima come innovata dalle l.r. 18/2019, art. 6, comma 1 e l.r. 13/2020, art. 13, comma 1, lett. f).

Per i Lotti della Ciclovia turistica nazionale VENTO si precisa altresì che, a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi delle tre tratte sopra indicate, questi costituiranno variante agli strumenti urbanistici difformi ai sensi dell'art. 19, comma 7 della l.r. 9/2001; gli elaborati del PTCP dovranno essere adeguati in recepimento degli esiti delle suddette Conferenze di Servizi.

Con riferimento ad un'analisi specifica per singole componenti modali, si rappresenta inoltre quanto segue.

a) Viabilità

Si richiama che il Piano Territoriale Regionale e il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti non esauriscono il quadro degli atti di programmazione regionale che contemplano opere di riqualifica o potenziamento della rete stradale provinciale alla cui realizzazione Regione Lombardia concorre a vario titolo (essenzialmente finanziario). Appare per questo opportuno che, sempre antecedentemente all'approvazione finale dello strumento, la Provincia operi un'attenta ricognizione assicurando il completo e corretto inserimento nel PTCP anche dei principali interventi in territorio pavese previsti rispettivamente nel:

- a. *Programma degli interventi per la ripresa economica* (c.d. 'Piano Lombardia'), aggiornato con d.g.r. n. XI/6047 del 1.3.2022 ai sensi della l.r. 9/2020 e successive delibere modificative o attuative;

b. *Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale*, aggiornato dalla Giunta regionale con cadenza annuale (ultima pubblicata: d.g.r. n. XI/7542 del 15.12.2022).

A titolo esemplificativo, si rileva che, con riferimento ai contenuti della nuova Tav. 1 (*Tavola del sistema della mobilità e della logistica*), la rappresentazione della *Variante di Belgioioso*, finanziata da Regione Lombardia con il Programma di cui al punto b., presenta un tracciato coerente con il progetto di fattibilità tecnica ed economica per essa già disponibile, ma con l'esclusione del collegamento aggiunto verso nord alle SS.PP. 37 e 9 nel Comune di Filighera. Sempre rispetto alla verifica dei contenuti della nuova Tav. 1, si segnala inoltre che:

- riguardo alla rete viaria *esistente*, la rivisitazione operata nella proposta di Variante in ordine alla gerarchizzazione degli itinerari stradali, raffrontata alla *Classificazione funzionale della rete viaria della Lombardia* approvata con d.g.r. n. VII/19709 del 3.12.2004, risulta complessivamente sovrapponibile ad essa per quanto riguarda le direttrici qualificate *di interesse regionale di primo o di secondo livello* ('R1', 'R2'), con eccezione dell'intera asta della ex S.S. 235 'di Orzinuovi' e del (pur breve) tratto di S.P. 40 'Binasco-Melegnano' in Comune di Siziano, entrambi indicati di tipo 'R2' nel disegno di rete della Lombardia ma declassati ad importanza solo locale nella proposta del PTCP. Si chiede pertanto di riallineare la classificazione di entrambe tali aste in coerenza con quella regionale;
- se pure al momento non compreso tra le previsioni di cui al paragrafo 3.2 del Documento di Piano del P.T.R., lo sviluppo programmatorio e progettuale dell'intervento di *Riqualifica della Tangenziale Est di Pavia – S.S. 617* (inteso come riqualifica di due intersezioni esistenti - intersezione con S.P. 35 e intersezione con strada "della Paiola" - e raddoppio della Tangenziale Est esistente dall'intersezione con la S.P. 35 all'intersezione con la S.P. 234) è da tempo oggetto di confronto e approfondimento fra il Comune di Pavia, ANAS e Regione Lombardia, la quale, in considerazione dell'importanza dell'opera in chiave di rafforzamento del sistema stradale di rilevanza regionale (già riconosciuto all'itinerario della Tangenziale Est dall'attribuzione della qualifica di interesse regionale di tipo "R2") ne ha recentemente richiesto l'inserimento – con il relativo finanziamento – nel prossimo Contratto di Programma ANAS-MIT. È pertanto opportuno che, sebbene riconducibile ad un orizzonte di attuazione di medio periodo, anche il PTCP riporti con migliore evidenza tale previsione di intervento, accompagnando – nella fattispecie - la citazione già presente al paragrafo 4 della Relazione descrittiva (pag. 61) con una corrispondente indicazione grafica - anche eventualmente simbologica - nella Tavola 1.

A livello disciplinare, invece, si riscontra come la variazione più rilevante introdotta con questa Variante consista nella ridefinizione della normativa riguardante l'individuazione delle fasce di salvaguardia dei nuovi interventi previsti dal PTCP. Si valuta, al riguardo, che nella nuova proposta di formulazione dell'Art. V-6 *'Viabilità e salvaguardie'* gli obiettivi di semplificazione e maggiore chiarezza adottati a motivo della riscrittura quasi integrale dell'articolato non possano dirsi pienamente conseguiti, permanendo (e in qualche caso fors'anche accentuandosi) anche nel nuovo testo refusi, lacune od ambiguità puntuali che penalizzano un'agevole interpretabilità - e, in ultima analisi, la certezza di applicabilità stessa - della norma. Tra questi si richiamano, in particolare: l'assenza del 'comma 6' citato in modo pur ricorrente nel testo innovato; la mancata esplicitazione degli effetti prodotti dal vincolo di

salvaguardia nelle previsioni viabilistiche con valore *indicativo* ex art. 15 l.r. 12/2005 (nel testo adottato sono precisati solo per gli interventi con valore *prescrittivo*); l'indeterminatezza delle modalità di delimitazione delle fasce di salvaguardia per le medesime opere con valore *prescrittivo* laddove non già *'stabilite nei relativi atti'*. Su tutte, rileva tuttavia la mancata esplicitazione, per ogni intervento, del riferimento progettuale da assumere ai fini dell'individuazione delle fasce di salvaguardia medesime. Si ricorda, a questo riguardo, che in occasione della verifica di compatibilità della precedente variante PTCP (2014) questa Direzione aveva già evidenziato come, nell'ambito della verifica di compatibilità ex art. 13 l.r. 12/2005 di piani urbanistici o progetti di intervento sul territorio, la fonte di riferimento che il Piano deve assumere per accertare l'effettivo assoggettamento delle aree ai sedimi stradali e ai vincoli di salvaguardia disciplinati in questo stesso articolo dovesse essere costituita dal *progetto* (in linea di principio quello più recente approvato o pubblicato) dell'intervento viabilistico stesso, e non già – come allora originariamente previsto - dalla sua trasposizione grafica alla scala dello strumento provinciale ¹¹⁾.

Per tutto quanto sopra, si invita la Provincia ad integrare/perfezionare nei termini sopraddetti il testo adottato dell'Art. V-6, rinnovandosi in particolare la richiesta che *"(...) sul modello seguito nello stesso P.T.R. e in altri piani territoriali provinciali redatti dopo l'approvazione della l.r. 12/2005, la norma di Piano sia integrata con un apposito prospetto indicante, per ognuna delle nuove opere rappresentate nelle tavole, il/i presupposto/i progettuale/i di riferimento da assumere. Questa modalità consente, oltre che di esimere la Provincia da verifiche di compatibilità dei PGT condotte per raffronto diretto tra cartografie redatte a scale e con finalità diverse, una maggiore trasparenza e una migliore gestione del PTCP anche ai fini dei suoi successivi aggiornamenti, in quanto il recepimento delle modifiche derivanti dalla continua maturazione dei progetti delle opere viene ricondotta, di fatto, alla revisione di un semplice documento testuale."* ¹²⁾

b) Sistemi di trasporto su ferro

In relazione alle indicazioni generali e al raccordo con la programmazione sovraordinata, si richiama preliminarmente quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 12/2005 per chiedere di integrare il quadro ricognitivo degli atti di programmazione regionale con l'indicazione, al momento mancante, del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e RFI S.p.A. *"Definizione programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI"* (c.d. *"Protocollo stazioni"*), sottoscritto nel dicembre 2020, e della *"Relazione di analisi e individuazione delle strategie di intervento"*, approvata da Regione Lombardia con d.g.r. n. XI/7206 del 24.10.2022.

Con riferimento al Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), invece, oltre alle azioni presenti all'interno del territorio provinciale richiamate al cap. 7.1 *"Infrastrutture ferroviarie e servizio ferroviario regionale"* e - come da premessa al presente documento - in parte anche nel P.T.R [azioni F2. Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi e quadruplicamento Tortona-Voghera; F8. Completamento raddoppio Milano-Mortara: raddoppio tratta Albairate-Parona-Mortara; F11. Quadruplicamento Milano Rogoredo-Pavia (tratta Pieve Emanuele - Pavia); F19. Interventi tecnologici e infrastrutturali su altri nodi

¹¹⁾ rif. nota n. S1.2014.0042977 del 29.7.2014, confluita nella d.g.r. n. X/2296 dell'1.8.2014.

¹²⁾ rif. citato parere in d.g.r. 2296/2014.

ferroviari del sistema ¹³⁾; F21. Sviluppo, riorganizzazione ed efficientamento dei nodi di interscambio], si evidenziano, in particolare, i contenuti relativi al cap. 6.2.2 “Nodi ferroviari di interscambio”, che definisce, per il territorio pavese, la seguente classificazione dei nodi ferroviari:

- Pavia e Mortara sono individuati come ‘*Nodi primari*’, ovvero “*stazioni principali di diramazione ferroviaria, in cui la rete consente connessioni tra differenti direttrici ferroviarie percorse da una pluralità di servizi. Gli orari sono stati progettati in modo da permettere sistematiche corrispondenze tra i servizi ferroviari di tutti i ranghi convergenti nel nodo dalle differenti direttrici o tra prodotti differenti della medesima direttrice*”;
- Voghera e Stradella sono individuati come ‘*Nodi secondari*’, ovvero “*impianti di diramazione di rete o di semplice connessione lineare tra differenti ranghi della medesima direttrice, caratterizzati da flussi di interscambio inferiori rispetto ai primari. Anche in questo caso gli orari sono stati progettati in modo da permettere sistematiche corrispondenze tra i servizi di tutti i ranghi delle differenti direttrici o tra prodotti differenti della medesima direttrice*”;
- Torre Beretti, Sannazzaro de’ Burgondi, Garlasco e Corteolona sono individuati come ‘*Nodi terziari o nodi d’orario*’, ovvero “*impianti in cui non è di norma prevista una diramazione infrastrutturale o una connessione tra differenti linee, ma è effettivo l’incrocio dei treni della medesima linea nelle due differenti direzioni. Questa singolarità deve portare la programmazione dei servizi su gomma a far convergere i servizi su tali nodi, anche se posti in località non primarie, essendovi garantita la massimizzazione delle direzioni servibili dal sistema*”.

Considerata la strategicità delle aree delle stazioni prossime ai Nodi ferroviari di interscambio, si richiede di inserire, nell’Art. V-2 ‘*Nodi di interscambio modale*’ della Normativa di attuazione, i seguenti adempimenti:

- a) in fase di redazione dei PRG siano condotte le necessarie verifiche con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in merito agli interventi di miglioramento dell’interscambio ferro-gomma, in relazione alla competenza dell’Agenzia in materia di programmazione del trasporto pubblico (cfr. l.r. 6/2012, art. 7);
- b) che la riqualificazione del nodo d’interscambio venga attuata:
 - secondo le direttive individuate nella d.g.r. n. X/2524 del 17.10.2014 ‘*Quadro di riferimento per lo sviluppo del sistema ferroviario regionale e suburbano nell’area metropolitana di Milano*’, con particolare riferimento alle indicazioni per l’organizzazione di punti di interscambio in grado di assicurare spazi, servizi e informazioni per guidare i passeggeri tra il sistema ferroviario e i diversi sistemi di mobilità urbana di cui al capitolo 4 della stessa d.g.r.;
 - prendendo a riferimento quanto riportato al cap. 7 dell’Allegato tecnico alla ‘*Relazione di analisi e individuazione delle strategie di intervento*’ di cui alla citata d.g.r. n. XI/7206 del 24.10.2022.

¹³⁾ Gli interventi potranno essere funzionali a: istituire la linea ‘R’ Pavia-Novati e la linea ‘S’ Pavia-Belgioioso. Si valuterà, inoltre, l’esigenza di implementazione del servizio che interessa le tratte Stradella-Pavia e Pavia-Mortara e le eventuali correlate esigenze di potenziamento infrastrutturale.

Rispetto al Piano Territoriale Regionale, invece, si richiamano gli *'Orientamenti per la pianificazione comunale'* di cui al cap. 1.5.7 del Documento di Piano, che prevedono, per i nuovi progetti urbani, la necessità di *"accertare preventivamente le condizioni di compatibilità effettiva con lo sviluppo urbano in corso (quanto ad effetti generati in particolare sulla viabilità ed i trasporti [...]). Tale logica verrà assunta in particolare nell'ambito dei Piani Integrati di intervento e dei nuovi Piani Attuativi."*

Si richiede pertanto di inserire, nell'Art. V-4 *'Insediamenti e mobilità'* della Normativa di attuazione, la verifica della sostenibilità trasportistica e compatibilità con l'assetto viabilistico e della accessibilità mediante trasporto pubblico, da effettuarsi in fase di redazione del Piano attuativo preventivamente alla sua approvazione. In fase di istruttoria del Piano attuativo sarà necessario condurre le necessarie verifiche con la competente Agenzia del TPL in relazione a modifiche/potenziamenti del trasporto pubblico e a specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali da prevedere per assicurare un adeguato servizio di accessibilità agli ambiti di trasformazione.

c) Intermodalità e mobilità sostenibile delle merci

Le Norme di attuazione prevedono nuovi criteri relativi agli insediamenti della logistica (Art. IV.18 *'Insediamenti di logistica'*).

L'articolato proposto anticipa alcuni criteri orientativi o prescrittivi sui quali è attivo, già dalla scorsa legislatura, un dibattito in seno al Consiglio Regionale che potrebbe portare, nel prossimo futuro, a un intervento legislativo.

In merito a quanto proposto nella presente Variante PTCP, si evidenzia preliminarmente che, come ben indicato anche dalle indagini sul trasporto delle merci curate da Regione Lombardia nel 2018, per il traffico merci è preponderante l'uso della modalità stradale per la prevalenza di spostamenti di breve e medio raggio, sul quale il trasporto via ferrovia nelle sue varie forme non risulta economicamente competitivo (quasi il 50% è costituito da traffico interno alla Lombardia con percorrenze medie inferiori ai 100 km). Il trasporto intermodale presenta quote modali rilevanti solo per spostamenti su distanze superiori di norma a 300 km, ossia, nel nostro contesto economico e territoriale, principalmente per le relazioni verso le altre nazioni europee, ad oggi prevalentemente polarizzate lungo l'asse Reno-Alpi che attraversa anche il territorio pavese.

Quest'ultimo è altresì lambito dal corridoio Mediterraneo che, nel prossimo futuro, sarà notevolmente potenziato attraverso il completamento della AC/AV Torino-Lione e del nuovo tunnel del Brennero (grazie al collegamento con il corridoio Scandinavo-Mediterraneo).

In questo contesto l'interporto di Mortara può rivestire un ruolo importante anche grazie al suo riconoscimento all'interno del *network* dei *rail-road terminal* della stessa rete TEN-T e al suo posizionamento lungo il corridoio Reno-Alpi.

All'interno della Variante si osserva che nel documento *'Aspetti del sistema della mobilità e del governo della logistica inerenti al procedimento di adeguamento e revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale - Quadro conoscitivo, obiettivi, elementi di indirizzo. Relazione descrittiva'*, risulta in più punti richiamata la *'Cintura Merci Sud'*, che collega lungo reti ferroviarie esistenti da riqualificare i centri di Mortara e Codogno e che è stata inserita anche nella nuova Tavola 1. Al riguardo si evidenzia che tale previsione non è al momento contemplata né all'interno della rete TEN-T né nella programmazione regionale (PRMT); di

conseguenza, il potenziamento di tale asse non è stato previsto nel '*Protocollo d'Intesa per il miglioramento delle condizioni del trasporto merci ferroviario sulla rete delle Regioni del Nord Ovest*', sottoscritto nel 2019 tra le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, RFI S.p.A. e Ferrovienord S.p.A. La rete TEN-T in fase di revisione, infatti, prevede attualmente, quali assi trasversali di collegamento per il traffico merci, quelli della direttrice Torino-Novara-Milano, con la quale Mortara si collega agevolmente tramite le linee Novara-Alessandria e Alessandria-Piacenza (che interessa il territorio pavese).

Valutazioni differenti potranno essere sviluppate all'interno degli studi relativi all'Aggiornamento del PRMT, di recente avvio e particolarmente orientato al trasporto merci.

In ultimo, si richiama la previsione dell'art. 7 della legge 130/2018 che ha convertito il "Decreto Genova" e che prevede la costituzione della ZLS "Porto e Retroporto di Genova". La norma non ricomprende attualmente, nelle strutture retroportuali comprese nella ZLS, l'interporto di Mortara, che pure potrebbe averne le caratteristiche sia funzionalmente che per posizionamento territoriale; il DPCM attuativo del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "PNRR", già oggetto di parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, potrebbe tuttavia creare i presupposti per un futuro allargamento dei retroporti inseriti. A tal riguardo potrebbe essere opportuna una riflessione all'interno del PTCP anche considerando i possibili effetti sulla localizzazione di attività con nesso funzionale legate alla ZLS nelle aree circostanti l'interporto.

Per tutto quanto sopra, in riferimento al comma 5 dell'Art. IV – 18:

1. si ritiene opportuno che sia precisato che i "casi localizzativi" non devono essere realizzati contemporaneamente ma singolarmente;
2. alla lettera b) si propone di modificare la dizione "in corrispondenza di interscambi ferro-gomma esistenti" con "*in prossimità a punti di accesso alla rete ferroviaria per il traffico merci (interporti, terminal intermodali, scali merci)*".

c) Trasporto pubblico locale

Con riferimento al già citato elaborato "*Aspetti del sistema della mobilità e del governo della logistica inerenti al procedimento di adeguamento e revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale - Quadro conoscitivo, obiettivi, elementi di indirizzo. Relazione descrittiva*", si chiede di integrare il paragrafo 4 "Il sistema della mobilità su ferro e gomma" con le indicazioni del Programma di Bacino approvato dall'Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, del quale si richiamano, in particolare, i seguenti contenuti:

- l'assetto di rete messa a bando dalla Provincia Pavia con protocollo n. 86010 del 23.12.2014 e aggiudicata con protocollo n. 48444 del 28.7.2016;
- l'individuazione dei capisaldi di rete, in cui sono concentrate le funzioni di interscambio con il sistema di forza costituito dai servizi ferroviari.

Si chiede che nella nuova Tavola 1 venga raffigurata anche la rete di servizi '*R Link*' individuata dalla medesima Agenzia per il TPL, quale struttura portante periferica del sistema di mobilità pubblica, finalizzata a valorizzare gli assi tangenziali di intersezione con i sistemi radiali portanti delle linee ferroviarie.

Si indica inoltre, a seguire, una serie di indirizzi rivolti alla pianificazione urbanistica di livello comunale per lo sviluppo progettuale degli interventi di trasformazione insediativa e relativamente al trasporto pubblico su gomma, che si invita a recepire mediante opportuna integrazione della Normativa di attuazione e/o di atti conseguenti:

- sia prevista, all'interno dei progetti/piani attuativi degli interventi, l'infrastrutturazione necessaria a consentirne l'accessibilità con il sistema di trasporto pubblico;
- sia garantito l'ampliamento della rete delle corsie riservate ai mezzi del trasporto collettivo e, più in generale, il miglioramento delle caratteristiche di percorribilità dei corridoi del trasporto pubblico, nonché dei corridoi di accesso alle strutture e ai nodi di interscambio, consentendo in questo modo un miglioramento delle *performance* e dell'appetibilità del trasporto pubblico rispetto al traffico privato;
- sia assicurata l'accessibilità al sistema del trasporto pubblico per gli utenti disabili e a ridotta mobilità.

Si propone, inoltre, di integrare puntualmente il comma 1 dell'Art. V - 5 '*Trasporto pubblico su gomma*' della Normativa di attuazione aggiungendo a "gli uffici competenti della provincia" anche il riferimento "*e dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia*".

d) Mobilità ciclabile

Nel dare atto del riscontro attribuito al sistema della mobilità ciclabile all'interno della Variante, si ritiene necessario che gli elaborati di Piano descrivano e rappresentino in modo specifico e dettagliato i percorsi ciclabili di interesse nazionale, regionale, provinciale o sovralocale, così da poter fornire a Comuni e operatori informazioni più puntuali ed esaustive, considerato anche il ruolo di guida e verifica degli strumenti di pianificazione comunale affidato alla Provincia.

In particolare, si chiede che:

- 1) nell'elaborato "*Aspetti del sistema della mobilità e del governo della logistica inerenti al procedimento di adeguamento e revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale - Quadro conoscitivo, obiettivi, elementi di indirizzo. Relazione descrittiva*", alla pag. 22 sia richiamato che – come già anticipato anche in premessa al presente documento - i tratti delle ciclovie nazionali di cui alla L. 2/2018 che ricadono sul territorio della Lombardia sono inseriti tra gli *Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovregionale* ai sensi dell'art. 20, comma 4, l.r. 12/2005. Anche per la ciclovia VENTO, pertanto, vige il citato corridoio di salvaguardia urbanistica ex art. 102 bis della l.r. 12/2005, '*volto a preservarne le condizioni di realizzabilità tecnica ed economica, ovvero di fruibilità prestazionale e sicurezza della circolazione, rispetto a previsioni di trasformazione o utilizzo del suolo fisicamente o funzionalmente interferenti con le infrastrutture stesse.*';
- 2) nella Tavola 1:
 - a. sia rivista la simbologia adottata per la rappresentazione dei percorsi ciclabili, che risulta allo stato poco leggibile, dando contestualmente evidenza, con l'occasione, anche della diversa classificazione (nazionale, regionale, provinciale o sovralocale) dei relativi tratti e, come conseguenza, dei territori che ne risultano direttamente interessati;

b. sia data evidenza anche al percorso ciclabile 'TRACCIA AZZURRA', che collega le province di Milano e Pavia, finanziato con risorse POR – FESR 2014 – 2020.

Si propongono inoltre i seguenti perfezionamenti della Normativa di attuazione:

- Art. I - 8 '*Aggiornamenti e manutenzione del Piano*': al comma 1., punto d), si chiede di inserire, tra le fattispecie che possono dare luogo ad atti di manutenzione del PTCP, anche l'approvazione di nuovi tracciati infrastrutturali (e non solo di modifiche) con procedura di Conferenza di Servizi ex l.r. 9/2001, in coerenza con le finalità stesse della disciplina ai fini dell'efficacia acceleratoria - agli effetti urbanistici, autorizzativi ed espropriativi - dei relativi provvedimenti;

- Art. V - 3. '*Mobilità ciclabile e a basso impatto*':

al comma 1, il termine 'Piano Strategico della Mobilità Ciclistica' va emendato con 'Piano Regionale della Mobilità Ciclistica'; il successivo punto d) sia inoltre così integrato: "(...) I percorsi ciclabili di interesse nazionale, regionale e provinciale afferenti al territorio della Provincia (...)";

al comma 2, relativo alle disposizioni sui contenuti minimi che i Comuni sviluppano nei propri PGT in relazione alla mobilità ciclabile, sia aggiunto il seguente dispositivo:

"h) recepimento dei tracciati di progetto con valore prescrittivo, individuando la relativa fascia di salvaguardia e inedificabilità; per i tracciati con valore prescrittivo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera 'b' e comma 3 e dell'art. 102 bis l.r. 12/2005, valgono le fasce di salvaguardia e rispetto stabilite nei relativi atti, non inferiori a quelle individuate dal vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) con l'applicazione della disciplina ivi prevista".

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE (*nota prot. n. M1.2023.0117677 del 15/06/2023*)

Le modifiche al piano proposte consistono in integrazioni agli obiettivi, alla normativa e ai documenti tecnici del piano. la Tavola 6 "Ambiti agricoli strategici" non viene modificata.

Per quanto riguarda gli "Ambiti agricoli strategici", avendo ricevuto numerose istanze da Comuni per interferenze, sovrapposizioni, incongruenze, con la pianificazione locale tra aree agricole strategiche e pianificazione comunale, la Provincia ha ritenuto di proporre una modifica alle NTA che risolvesse tale problematica. Le NTA del PTCP vigente, eccettuati i casi di rettifiche o correzioni di errori materiali, prevedono infatti che per recepire eventuali aggiornamenti di dettaglio relativi alle aree agricole strategiche provenienti dai Comuni, occorre predisporre una variante semplificata al PTCP.

Con la variante al piano in esame, è stata introdotta la possibilità di prevedere la modifica in una percentuale fissata al 5% della somma delle aree urbanizzate e urbanizzabili del comune, del perimetro degli ambiti agricoli strategici, per una superficie massima di 25 ettari. Tale modifica deve comunque rispettare determinati criteri e la percentuale si dimezza in presenza di ambiti agricoli strategici di interesse paesaggistico e naturalistico.

Viene di conseguenza modificato l'articolo 3, comma 3 del Titolo III, delle NTA.

Dall'analisi della documentazione messa a disposizione, per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale, si osserva quanto segue:

- il comma 4.3, art. 3, Titolo III, si chiede venga integrato con la previsione di non andare a modificare ambiti agricoli strategici che abbiano un alto valore agronomico e/o che siano interessati da produzioni di qualità;

- il comma 6, art. 3, Titolo III, si chiede venga integrato con la precisazione di quale debba essere *“l’adeguata documentazione”* dimostrativa della nuova previsione di modifica degli ambiti agricoli strategici non soggetta a variante semplificata al PTCP. Infatti se per le *“rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale”*, previste al comma 3 dello stesso articolo, occorre presentare, tra l’altro, una *“relazione agronomica sul territorio comunale volta a verificare nel dettaglio le caratteristiche agronomiche, e quelle paesistiche ed ecologico naturalistiche”* e *“idonea documentazione volta a mostrare la tutela dell’integrità delle aziende agricole esistenti e delle colture di pregio”*, a maggior ragione per tali proposte di modifica degli ambiti agricoli strategici occorrerà prevedere almeno la medesima documentazione;
- all’articolo IV-19, comma 3, si chiede che:
 - alla prevista compatibilità *“territoriale, ambientale e paesaggistica”* venga aggiunta anche la compatibilità del sistema rurale;
 - venga contemplato, tra le particolari attenzioni da considerare, anche il *“sistema agricolo”*, non citato nell’elenco degli aspetti di cui tenere conto;
- all’articolo IV-19, comma 4, lettera a), si chiede al termine della lettera di aggiungere *“il sistema agricolo”*.

DG AMBIENTE E CLIMA - U.O. Valutazioni ambientali e bonifiche (nota prot. n. T1.2023.0066491 del 14/06/2023)

In merito ai documenti della variante, di seguito si rileva quanto afferente alla tematica dei siti contaminati. Si sottolinea che le strategie di pianificazione del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata (di seguito PRB, approvato con D.G.R. n. 6408 del 23/05/2022) sono in particolare indirizzate agli obiettivi primari, così come indicati nell’*“Atto di Indirizzi PRB 2020”* (D.C.R. 980 del 21 gennaio 2020 *«Piano verso l’economia circolare»*), di seguito elencati:

- Definizione delle priorità di intervento regionali e gestione dei procedimenti di bonifica sul territorio
- Rigenerazione delle aree contaminate dismesse, sottoutilizzate e degradate
- Gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica/sostenibilità degli interventi di bonifica
- Prevenzione della contaminazione
- Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento
- Valori di fondo dei suoli

Con tale premessa, si ritiene coerente il sistema di obiettivi sotteso al PTCP vigente, così come illustrato nelle *“Normativa di attuazione con individuate le norme variate”* all’art. *“I-4. Obiettivi generali e specifici”* (*Il PTCP persegue i seguenti obiettivi generali, intesi come le finalità di rilevanza strategica verso cui sono dirette le attività di pianificazione: c) Sistema paesaggistico e ambientale. A1. Recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate (...) A6. Evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarse e non rinnovabili. A7. Contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti ...*). La Variante in oggetto, come dichiarato nel Rapporto ambientale che la accompagna, non muta le finalità, gli obiettivi generali e specifici, le azioni di Piano, né tutti gli altri contenuti conoscitivi e di disciplina già definiti e non riferiti direttamente ai temi

assunti nelle "Linee di indirizzo per l'adeguamento e la revisione del PTCP" (approvate con D.C.P. n.16 del 29/04/2019). Si rileva come la 'Normativa di attuazione' all'art. I- 3. "Contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali", indichi gli aspetti sovracomunali considerati prioritari per la verifica di compatibilità di PGT rispetto al PTCP nell'"Allegato1-Tabella dei temi sovracomunali prioritari per i PGT". In tale allegato in forma tabellare si *"fornisce evidenza di come queste disposizioni siano state tenute in considerazione e attuate, con particolare riferimento a:*

a) coerenza dei contenuti del PGT con gli obiettivi generali

b) sviluppo dei temi sovracomunali prioritari nel PGT e nei suoi strumenti attuativi

c) rispetto dei criteri, e dei valori obiettivo previsti per gli indicatori"

e si apprezzano alcuni riferimenti specifici alla tematica dei siti contaminati.

Nella 'Normativa di attuazione', poi, si valuta positivamente:

- il nuovo art. 10.a "Disposizioni generali da adottare per la pianificazione e per la realizzazione delle trasformazioni territoriali di rilevante impatto paesistico";
- l'articolo già presente nella normativa vigente "art. II-59. "Prescrizioni particolari per le aree dismesse e per le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della qualità delle matrici ambientali";
- il nuovo articolo "IV - 17. Recupero aree produttive dismesse": "(...) 3. (P) Preliminarmente all'attuazione di interventi di riconversione e recupero di aree produttive dismesse si deve verificare l'eventuale compromissione di matrici ambientali da parte delle attività pregresse e, qualora necessario, dovranno essere eseguite in fase di progettazione le indagini ambientali previste dal Titolo V del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii."

Nel merito dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, si sottolinea l'importanza di considerare tale aspetto come rilevante ai fini dell'inquadramento ambientale e programmatico che potrebbe incidere su alcuni aspetti della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento a eventuali previsioni che possano interessare le acque sotterranee. Pertanto, si rileva positivamente l'attenzione posta alla necessità di approfondimento nei PGT della potenziale contaminazione delle acque sotterranee nel nuovo art. "II-63. Ulteriori elementi di approfondimento del PGT per gli aspetti idrogeologici-idraulici".

D'altro canto, nelle cartografie allegate alla Variante si apprezza che nella Tavola 2.3 (a/b/c) 'Ambiti e/o fattori di degrado e compromissione paesaggistica' siano evidenziati tra gli 'Ambiti e/o fattori di degrado e compromissione paesaggistica in atto': "discariche - raffineria ENI - aree dismesse", ma si riscontra, quale aspetto negativo, l'assenza dell'indicazione dei siti contaminati e potenzialmente contaminati. Anche nella Tavola 4 (a/b/c) 'Ricognizione delle aree assoggettate a specifica tutela di legge' si rileva l'assenza dell'indicazione dei siti contaminati e potenzialmente contaminati. Si riscontra, inoltre, che il tema della contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acqua) e della relativa bonifica non è trattato e rappresentato negli elaborati della "Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PTCP".

Per quanto attiene, in ultimo, alla documentazione di VAS, nel Rapporto ambientale la tematica non è trattata:

- non vi è alcun riferimento nella definizione del quadro programmatico al "Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB)";

- nel quadro conoscitivo del territorio provinciale non si riscontrano approfondimenti circa la contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acqua). Infatti, nel capitolo “7 Quadro di riferimento ambientale” nel paragrafo “7.2 Suolo” non si ritrovano riferimenti alla contaminazione del suolo/sottosuolo, così come nel paragrafo “7.3 Geologia e ambiente idrico” - sottoparagrafo “4.3.2 Componente ambiente idrico” non si fa riferimento alla tematica di contaminazione della matrice acqua.

D'altro canto, in linea con i temi della qualità dell'ambiente e della rigenerazione, per quanto riguarda il Piano di monitoraggio proposto si apprezza l'indicatore inserito tra quelli relativi al Sistema di Piano produttivo e insediativo - Consumo di suolo: n. aree dismesse recuperate / n. aree dismesse per Comune / Polo attrattore.

A seguito di tali premesse, si esprime il seguente parere:

→ Nei documenti adottati, in particolare nella “Relazione di Variante”, si richiede di fare riferimento al “Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB)” (approvato con D.G.R. n. 6408 del 23/05/2022), con particolare attenzione ai siti prioritari di livello 1 individuati dal PRB stesso e ubicati nella Provincia di Pavia - elenco disponibile all'Allegato 9 ‘Graduatoria dei siti contaminati a seguito di Radar Ambientale Sintetico (SER- APHIM - Livello 1)’ al PRB e di seguito estrapolato:

Provincia/ Codice sito	codice sito AGISCO	Denominazione	Indirizzo	Stato procedimento al 2021	Tipo procedimento	Sito già oggetto di finanziamento regionale	SER-APHIM 2020 punteggio	ser prioritari (XX primi 60 siti per punteggio; X siti contaminati pubblici o	Nuovo sito SER-APHIM 2020
PAVIA									
BORGO SAN SIRO									
	PV018.0005	OLEODOTTO ENI EFFRAZIONE DEL 06/08/2015	località Torrazza	In corso	Privato	NO	11,4		X
LARDIRAGO									
	PV080.0001	CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE IN FREGIO ALLA S.P. 2/SOTTOSUOLO	S.P. Pavia-Melegni	Sospeso	Pubblico / Privato	NO	9,52	X	
PAVIA									
	PV110.0009	BORGO SNIA SRL - TRADITAL SPA	viale Montegrappa	Sospeso	Privato	NO	26,28	XX	
	PV110.0062	EX AGIP N. 2569 ORA INCOM SRL	viale Cremona 69	In corso	Privato	NO	7		X
TROMELLO									
	PV164.0006	SVERSAMENTO IDROCARBURI DA EFFRAZIONE DOLOSA OLEODOTTO ENI	località Borgo San	In corso		NO	14,8		X

→ Nel Rapporto ambientale si richiede:

- nel quadro programmatico, anche ai fine della verifica di coerenza esterna, di fare riferimento al “Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB)”;
- di completare il quadro conoscitivo del territorio provinciale (capitolo “7 Quadro di riferimento ambientale”, paragrafi “7.2 Suolo” e “7.3 Geologia e ambiente idrico”) con approfondimenti specifici in riferimento alla contaminazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acqua. Si consiglia di verificare la banca dati AGISCO e il Geoportale, richiamando anche la tematica dei plumes di contaminazione, oltre a verificare quanto di più specifico a disposizione presso il Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità - U.O. Bonifiche e compatibilità ambientale della Provincia di Pavia.

- Si ritiene opportuno, inoltre, integrare l'*Allegato 1 (Tabella dei temi sovracomunali prioritari per i PGT)* alla 'Normativa di attuazione', in riferimento a:
“Obiettivo generale (art 4 della normativa) - Sistema paesaggistico e ambientale - A7 Contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti- Temi sovracomunali prioritari per i PGT”, oltre ai temi “Aggiornamento delle zonizzazioni acustiche e risanamento delle situazioni fuori norma. Evitare o mitigare l’interazione tra ricettori e sorgenti acustiche, in particolare in situazioni di promiscuità tra usi produttivi e residenziali. Contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici nelle vicinanze di infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell’energia. Minimizzazione degli sversamenti in falda da aree produttive, da attività agricole, e da sedi stradali e parcheggi.” aggiungere: “Porre adeguata attenzione alla contaminazione delle matrici suolo, sottosuolo e acqua, anche quali aspetti vincolistici per la pianificazione urbanistica”. Nei “Criteri e indicatori” dopo il “Criterio. Aggiornamento e approvazione Piano di zonizzazione acustica entro mesi sei da approvazione nuovo PGT” aggiungere: “Criterio. Aggiornamento e approvazione della tavola dei vincoli del nuovo PGT con inserimento delle aree da bonificare/bonificate”.
- Si ritiene altresì opportuno esplicitare nelle “Norme di attuazione” le misure di eco-sostenibilità in riferimento al tema della bonifica legata alla rigenerazione delle aree (es. applicazione di tecnologie innovative di bonifica), soprattutto in riferimento ad ambiti di particolare interesse ambientale e/o paesistico. In tema di sostenibilità ed economia circolare, si ritiene fondamentale la scelta delle opportune tecnologie di bonifica secondo i criteri che mirano a raggiungere il miglior rapporto costi-benefici (abbattere i costi e temperare i tempi per la bonifica e per la rigenerazione).

DG SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE -Struttura Coordinamento del sistema del volontariato di protezione civile e pianificazione emergenza (nota e-mail del 15/6/23)

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.lgs. 1/2018 Codice della protezione civile, “i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti”. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, in quanto strumento pianificatorio territoriale di area vasta, deve quindi coordinarsi con il Piano di Protezione Civile Provinciale, ed in particolare con gli scenari di rischio ivi previsti, essi stessi connessi con gli studi geologici di supporto ai PGT.

Il PTCP, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 12/2015, indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia. Tra questi, come ricordato sopra, anche il piano di protezione civile provinciale. Definisce, inoltre, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio. In questo contesto, può promuovere azioni che incrementino la resilienza del territorio e azioni che riducano il rischio in aree particolarmente critiche, tenuto conto delle fonti di pericolo sia naturale sia antropico nonché dell'assetto del territorio.

A tal proposito, si chiede di approfondire alcuni aspetti riguardanti il rapporto tra i fattori di degrado e le fragilità del territorio, in particolare tenendo conto del dissesto idrogeologico, degli ambiti di degrado, delle Aziende a Rischio Incidente Rilevante e dei loro effetti sull'ambiente, dei rischi derivanti da infrastrutture quali ad esempio le nuove arterie di collegamento alle aree di sviluppo locali (esempio quelle previste dal PGT di Pavia),

dell'impatto dei nuovi poli logistici. Nell'ambito delle previsioni contenute nel PTCP relative al sistema di mobilità, alle principali linee di comunicazione e ai corridoi tecnologici, si suggerisce l'opportunità di identificare nodi e collegamenti particolarmente significativi al fine di poter garantire il soccorso alla popolazione, ai beni e alle attività economiche, anche in situazioni emergenziali.

Per le rispettive materie di competenza, non formulano nessun rilievo la **DG CASA E HOUSING SOCIALE** (*e-mail del 16/6/23*) e la **DG SVILUPPO ECONOMICO** (*e-mail del 12/6/23*). Quest'ultima, per quanto concerne gli aspetti commerciali e le attività produttive, accoglie favorevolmente le indicazioni riportate nelle Norme di Attuazione del PTCP relativamente alla localizzazione di grandi strutture di vendita e di centri commerciali da valutarsi in relazione al contesto paesistico locale e sovralocale, con particolare attenzione alla qualità degli elementi verdi, dei percorsi ciclopedonali di connessione con le reti provinciali e regionali, all'attenta progettazione degli affacci sulla viabilità pubblica, con specifica cura dei prospetti architettonici e delle aree scoperte, nonché alla localizzazione degli insediamenti produttivi e commerciali ad adeguata distanza dagli insediamenti residenziali, terziari e per servizi, con adeguate fasce filtro.

4. CONCLUSIONI

La verifica regionale svolta sulla variante del PTCP di Pavia, concernente l'adeguamento del Piano provinciale ai contenuti del PTR integrato ai sensi della l.r. n.31/14, ha rilevato la necessità di apportare al Piano provinciale modifiche e integrazioni funzionali a garantire un più completo recepimento nello stesso dei contenuti dell'Integrazione del Piano regionale. In relazione ai contributi riferiti alla normativa e alle politiche regionali di settore, in particolare riguardo i temi per i quali ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.12, il PTCP ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, sono evidenziati altresì gli aspetti che dovranno essere integrati nel Piano.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 17, comma 9 della l.r. n. 12/05, il Consiglio Provinciale in sede di approvazione del PTCP, esamina e decide in merito alle proposte di controdeduzioni alle osservazioni e alle modifiche conseguenti alle richieste regionali, formulate dall'Amministrazione Provinciale ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Milano, 28/6/2023

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Arch. Stefano Buratti

Il funzionario
Arch. Rossella Radice